

'STATUTO FEDERALE VIGENTE EMENDATO DAL COMMISSARIO AD ACTA E APPROVATO DAL CONI *In blu le modifiche apportate al vecchio testo	STATUTO FEDERALE CON EMENDAMENTI PROPOSTI E APPROVATI DAL CONSIGLIO FEDERALE FITET *In rosso le aggiunte, in rosso <del>barrate</del> le cancellazioni
TITOLO I	TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI	COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1	Art. 1
Costituzione, riconoscimento e denominazione	Costituzione, riconoscimento e denominazione
<p>1. La Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costituitesi allo scopo di praticare lo sport del tennistavolo, è stata riconosciuta Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1131 del 31/10/2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 242 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. La Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costituitesi allo scopo di praticare lo sport del tennistavolo, è stata riconosciuta Federazione <b>Sportiva Nazionale</b> del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1131 del 31 ottobre 2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo <b>242 del 23 luglio 1999</b> e successive modificazioni ed integrazioni. <b>E' stata riconosciuta quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) con deliberazione del Consiglio Nazionale del CIP n. 12 del 10 luglio 2009.</b></p>
<p>2. La F.I.Te.T. è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L.vo 242/99 e successive modificazioni.</p>	<p>2. La F.I.Te.T. è una associazione <b>riconosciuta</b> senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del <b>D.L.vo 242 del 23 luglio 1999</b> e successive modificazioni.</p>
<p>3. Essa è costituita dalle società ed associazioni sportive, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro.</p>	<p>3. Essa è costituita dalle società ed associazioni sportive <b>dilettantistiche</b>, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro.</p>
<p>4. Le Società aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni fra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.</p>	<p>4. Le Società <b>e le Associazioni Sportive Dilettantistiche</b> aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni fra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.</p>
<p>5. Alla F.I.Te.T in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.</p>	<p>5. Alla F.I.Te.T in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e <b>il Comitato Italiano Paralimpico quali organi rappresentativi</b> della Comunità Sportiva Nazionale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del</p>

	CONI e del CIP per le rispettive sfere di competenza.
6. Le attività svolte dalla F.I.Te.T. relative all'ammissione ed all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, all'utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica ed all'alto livello e alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione ed alle gestione degli impianti sportivi pubblici, hanno valenza pubblicitica.	6. Le attività che hanno valenza pubblicitica sono quelle indicate dalle norme di legge e dallo Statuto del C.O.N.I.
7. L'esercizio delle attività predette si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I.	7. L'esercizio delle attività predette viene svolto in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I. per l'attività Olimpica , del Comitato Internazionale Paralimpico (I.P.C) e del C.I.P. per l'attività paralimpica.
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<b>Adesione agli Enti sportivi internazionali</b>	<b>Adesione agli Enti sportivi internazionali</b>
1. La F.I.Te.T. aderisce, tramite il C.O.N.I., al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).	<del>1. La F.I.Te.T. aderisce, tramite il C.O.N.I., al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).</del>
2. E' affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti.	8. la F.I.te.T. è affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del Tennistavolo in Italia.

<p>3. Alla F.I.Te.T. è stata altresì trasferita dal Comitato Internazionale Paralimpico la competenza della gestione tecnico/organizzativa-formativa e finanziaria del “Tennistavolo paralimpico”, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Pertanto la F.I.Te.T. è istituita quale organismo di rappresentanza nazionale del Tennistavolo paralimpico dei confronti della ITTF, ad eccezione dei Giochi paralimpici estivi in ordine ai quali il C.I.P. rimane l’unico interlocutore dell’I.P.C. In relazione a quanto sopra la F.I.Te.T. accetta ed applica le disposizioni dell’ordinamento sportivo paralimpico nazionale ed internazionale.</p>	<p><del>3. Alla F.I.Te.T. è stata altresì trasferita dal Comitato Internazionale Paralimpico la competenza della gestione tecnico/organizzativa-formativa e finanziaria del “Tennistavolo paralimpico”, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Pertanto la F.I.Te.T. è istituita quale organismo di rappresentanza nazionale del Tennistavolo paralimpico dei confronti della ITTF, ad eccezione dei Giochi paralimpici estivi in ordine ai quali il C.I.P. rimane l’unico interlocutore dell’I.P.C. In relazione a quanto sopra la F.I.Te.T. accetta ed applica le disposizioni dell’ordinamento sportivo paralimpico nazionale ed internazionale.</del></p>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 2</b>
<b>Scopi</b>	<b>Scopi</b>
<p>1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.</p>	<p>1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione. <del>degli atleti e dei tecnici.</del></p>
<p>2. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell’ambito delle direttive impartite dall’I.T.T.F. e dal C.O.N.I. L’attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.</p>	<p>2. La F.I.Te.T. ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e <b>Paralimpiadi</b>, nell’ambito delle direttive impartite dall’I.T.T.F., dal C.O.N.I. <b>e dal C.I.P.</b> L’attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.</p>
<p>3. La F.I.Te.T. persegue i propri scopi cercando la più ampia collaborazione con tutti gli Enti che abbiano scopi comuni ai propri; con essi istituisce, possibilmente, rapporti continuativi attraverso convenzioni reciprocamente impegnative.</p>	<p><del>3. La F.I.Te.T. persegue i propri scopi cercando la più ampia collaborazione con tutti gli Enti che abbiano scopi comuni ai propri; con essi istituisce, possibilmente, rapporti continuativi attraverso convenzioni reciprocamente impegnative.</del> La F.I.Te.T. per il perseguimento degli scopi e delle proprie finalità istituzionali potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare, anche attraverso società di servizi, purché nel rispetto dell’assenza di scopo di lucro e della strumentalità dell’attività al fine di raggiungere gli scopi istituzionali.</p>

4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo respingendo al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello Sport.	4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo respingendo al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello Sport.
5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni.	5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle <b>vigenti Norme Sportive Antidoping. del Coni.</b>
	<b>6. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, saranno previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Art. 4 modificato e diventato art. 58</b>
<b>Patrimonio</b>	
1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:	
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;	
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;	
c) patrimonio netto;	
d) debiti e fondi.	
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.	
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5 modificato e diventato Art. 59</b>
<b>Esercizio finanziario</b>	

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.	
2. Il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono redatti con chiarezza e precisione e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.Te.T., nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.	
3. Il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I. per la relativa approvazione, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.	-
4. La gestione della F.I.Te.T. è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.	-
5. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.	
6. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.	
<b>Art.6</b>	<b>Art. 3</b>
<b>Sede</b>	<b>Sede e durata</b>
1. La sede della F.I.Te.T. è fissata in Roma.	1. La sede della F.I.Te.T. è fissata in Roma e ha durata illimitata.

<b>Art.7</b>	<b>Art. 7 modificato e diventato Art. 60</b>
<b>Durata e scioglimento</b>	
1. La F.I.Te.T. ha durata illimitata.	
2. Lo scioglimento della F.I.Te.T. e la conseguente devoluzione del patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma del codice civile, nonché dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
<b>TITOLO II</b>	
<b>ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Art. 8</b>	<b>Art.4</b>
<b>Fonti normative</b>	<b>Fonti normative</b>
1. Lo Statuto Federale è la fonte normativa primaria della F.I.Te.T. Esso, così come ogni sua modifica, è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ed è approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI.	<del>1. Lo Statuto Federale è la fonte normativa primaria della F.I.Te.T. Esso, così come ogni sua modifica, è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ed è approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI.</del>
2. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, saranno previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.	diventato comma 6 dell'art. 2
2. I Regolamenti federali contengono le norme attuative dello Statuto. Essi vengono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del C.O.N.I., ove riguardino gli aspetti di valenza pubblicistica indicati al precedente art.1,comma 6.	<del>2. I Regolamenti federali contengono le norme attuative dello Statuto. Essi vengono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del C.O.N.I., ove riguardino gli aspetti di valenza pubblicistica indicati al precedente art.1,comma 6.</del>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9 modificato e diventato Art. 14</b>
<b>Organi federali</b>	
1. Gli organi centrali sono:	
- l'Assemblea Nazionale Generale;	
- l'Assemblea Nazionale di categoria;	-
- il Presidente Federale;	

- il Consiglio Federale;	
- Il Segretario Generale:	
- il Collegio dei Revisori dei Conti;	
- il Procuratore Federale;	
- la Commissione Federale di Garanzia.	
Gli organi delle strutture periferiche sono:	
- l'Assemblea Regionale Generale;	
- l'Assemblea Regionale di Categoria;	-
- il Presidente Regionale;	
- il Consiglio Regionale;	
- il Delegato Regionale;	
- l'Assemblea Provinciale Generale;	
- l'Assemblea Provinciale di Categoria;	-
- il Presidente Provinciale;	
- il Consiglio Provinciale;	
- il Delegato Provinciale.	
Gli organi di giustizia sono:	
- il Giudice Sportivo Nazionale;	
- i Giudici Sportivi Territoriali;	
- la Corte Sportiva di Appello;	
- il Tribunale Federale;	
- la Corte Federale di Appello.	
2. Salvo non sia diversamente stabilito, le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infra quadriennali indette per la ricostituzione totale o parziale degli organi.	
3. Le cariche federali si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese, le indennità e gli altri compensi eventualmente stabiliti dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle determinazioni dei competenti organi del CONI.	
<b>TITOLO III AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO</b>	<b>TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI</b>

<b>Art. 10</b>	<b>Art. 4</b>
<b>Generalità</b>	<b>Generalità</b>
1. Per partecipare alle attività federali le associazioni e società sportive devono essere affiliate e le persone fisiche devono essere tesserate. L'affiliazione ed il tesseramento devono essere richiesti ed ottenuti prima della partecipazione all'attività stessa.	1. Per partecipare alle attività federali le associazioni e società sportive devono essere affiliate e le persone fisiche devono essere tesserate. L'affiliazione ed il tesseramento devono essere richiesti ed ottenuti prima della partecipazione all'attività stessa.
2. Le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previste dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio con apposita circolare, dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.	2. Le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previste dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio con apposita circolare, dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.
3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
4. Lo Statuto e i Regolamenti federali e le loro eventuali modifiche impegnano tutti gli affiliati e tesserati dal momento, rispettivamente, dell'accoglimento della domanda di affiliazione o della sottoscrizione della domanda di tesseramento, e fino a quando il rapporto associativo resta in essere.	4. Lo Statuto e i Regolamenti federali e le loro eventuali modifiche impegnano tutti gli affiliati e tesserati dal momento, <del>rispettivamente,</del> dell'accoglimento della domanda di affiliazione o di tesseramento e fino a quando il rapporto associativo resta in essere.
5. L'affiliazione o il tesseramento sottopone l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.Te.T., secondo le norme federali.	5. L'affiliazione o il tesseramento sottopone l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.Te.T., secondo le norme federali.
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 5</b>
<b>Affiliati</b>	<b>Affiliati</b>
1. Sono affiliati alla F.I.Te.T. le Società e le associazioni sportive che intendono praticare l'attività del tennistavolo senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;	1. Sono affiliati alla F.I.Te.T. le Società, le Associazioni Sportive <del>Dilettantistiche e i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. e/o con il C.I.P.</del> che intendono praticare l'attività del tennistavolo senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

<p>2. Le Società e le associazioni di cui al precedente comma e che di seguito sono indicati come "affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.Te.T e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, in caso di delega, all'approvazione del Consiglio Federale. Le eventuali modifiche allo Statuto sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato.</p>	<p>2. Le Società e le associazioni di cui al precedente comma e che di seguito sono indicati come "affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.Te.T e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, in caso di delega, all'approvazione del Consiglio Federale. Le eventuali modifiche allo Statuto sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato.</p>
	<p>3. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.</p>
<p><b>Art. 12</b></p>	<p><b>Art. 6</b></p>
<p><b>Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione</b></p>	<p><b>Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione</b></p>
<p>1. L'affiliazione istituisce un rapporto associativo tra la società o associazione sportiva e la Federazione che cessa solo nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.</p>	<p>1. L'affiliazione istituisce un rapporto associativo tra la società o associazione sportiva e la Federazione che cessa solo nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.</p>
<p>2. Le associazioni e società sportive per essere affiliata alla F.I.Te.T., non possono avere scopi contrastanti con quelli della stessa F.I.Te.T.</p>	<p>2. Le associazioni e società sportive per essere affiliata alla F.I.Te.T., non possono avere scopi contrastanti con quelli della stessa F.I.Te.T.</p>
<p>3. Il Regolamento Organico stabilisce le modalità di presentazione delle domande di affiliazione</p>	<p>3. Il Regolamento Organico stabilisce le modalità di presentazione delle domande di affiliazione</p>

fermo restando che le società devono avere i seguenti requisiti:	fermo restando che le società devono avere i seguenti requisiti:
a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T;	a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T;
b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;	b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;
c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.90 L. n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;	c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.90 L. n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) avere sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.	d) avere sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.
	4. Nel caso di società sportive che abbiano la forma di Società di Capitale, lo statuto sociale deve prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, e il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento dell'attività sportiva.
	5. L'affiliazione ha durata annuale e deve essere rinnovata nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico. Il Regolamento Organico stabilisce altresì le modalità per la comunicazione e l'approvazione delle variazioni sociali.
4. Al Consiglio Federale compete l'esame diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari da parte della società o associazione richiedente e la decisione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda. Il rigetto è nullo se non è motivato unicamente dall'accertata mancanza dei requisiti necessari.	<del>4. Al Consiglio Federale compete l'esame diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari da parte della società o associazione richiedente e la decisione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda. Il rigetto è nullo se non è motivato unicamente dall'accertata mancanza dei requisiti necessari.</del>
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione, è possibile produrre ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I.	6. In caso di revoca o diniego di affiliazione, è possibile produrre ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7, comma 5, lett.n.) dello Statuto del C.O.N.I.

<p>6. Le Società devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e devono comunicare, altresì, nei modi e termini stabiliti, le eventuali variazioni sociali - componenti il Consiglio direttivo, sede, denominazione societaria e fusioni - affinché siano approvate dal Consiglio Federale.</p>	<p><del>6. Le Società devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e devono comunicare, altresì, nei modi e termini stabiliti, le eventuali variazioni sociali - componenti il Consiglio direttivo, sede, denominazione societaria e fusioni - affinché siano approvate dal Consiglio Federale.</del></p>
<p>7. Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.27, comma 2 per l'attività sportiva nazionale. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale.</p>	<p><del>7. Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.27, comma 2 per l'attività sportiva nazionale. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale. (da normare nel regolamento organico)</del></p>
<p>8. Con l'affiliazione o la riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo.</p>	<p><del>8. Con l'affiliazione o la riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee federali, sia nazionali che regionali e provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo. (da normare nel regolamento organico)</del></p>
<p>Le società che non siano in regola con quanto sopra al momento della convocazione dell'assemblea perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.</p>	<p><del>Le società che non siano in regola con quanto sopra al momento della convocazione dell'assemblea perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi. (da normare nel regolamento organico)</del></p>
<p>9. Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Generale (e/o Territoriale) sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa.</p>	<p><del>9. Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Generale (e/o Territoriale) sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa. (da normare nel regolamento organico)</del></p>

<p>10. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.</p>	<p style="text-align: center; color: red;">spostato al comma 3 dell'Art. 5</p>
<p>11. È fatto obbligo agli affiliati di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.</p>	<p>8. È fatto obbligo agli affiliati di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.</p>
	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Art.7 ex articolo 17</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle Società</b></p>
	<p>1. Le Società cessano di far parte della F.I.Te.T., con l'effetto dello scioglimento del vincolo istituito con l'affiliazione, e con la conseguente perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.Te.T. medesima, solo al verificarsi dei seguenti casi:</p>
	<p>a) scioglimento o estinzione della Società <del>o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva;</del></p>
	<p>b) recesso della Società, <del>o della sua sezione tennistavolo se trattasi di polisportiva, dalla F.I.Te.T.;</del></p>

	c) per inattività assoluta al termine della stagione successiva a quella dell'affiliazione o riaffiliazione. Per "inattività assoluta" s'intende, nell'arco del periodo indicato, il mancato verificarsi delle condizioni minime stabilite dall'art.19, comma 1. <del>Un intero anno agonistico, salvo casi di aspettativa. Durante l'aspettativa, che può essere concessa solo nell'ipotesi in cui l'inattività sia determinata da causa di forza maggiore, da valutarsi a cura del Consiglio Federale, la società, anche se conserva l'anzianità maturata, non ha diritto di voto nell'ipotesi della celebrazione di una Assemblea Federale;</del>
	d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti necessari per l'affiliazione;
	e) posizione debitoria, nei confronti della F.I.Te.T., protrattasi per oltre sei mesi, dalla scadenza intimata con la messa in mora;
	f) radiazione, per infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
	g) mancata riaffiliazione annuale;
	<del>h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'affiliazione.</del>
	2. In ogni caso di cessazione le Società devono provvedere al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla F.I.Te.T. e/o ad altri soggetti federali.
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 8</b>
<b>Tesserati</b>	<b>Tesserati</b>
1.Tesserati alla F.I.Te.T. sono:	1.Tesserati alla F.I.Te.T. sono:
- gli atleti;	- gli atleti;
	Sono atleti i tesserati di qualsiasi categoria prevista dal R.O. che svolgono attività sportiva agonistica o non agonistica.
- i dirigenti societari e federali;	- i dirigenti federali;
	Sono i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli Organi federali, centrali o territoriali
	- i dirigenti sociali

	Sono i componenti dell'organo direttivo o gli amministratori della società affiliata
- i soci degli affiliati;	<b>- i soci degli affiliati;</b>
	Sono le persone fisiche componenti delle società, secondo quanto disciplinato dalla legislazione statale vigente e dai singoli statuti societari e che non svolgono attività sportiva.
- i tecnici sportivi, inquadrati negli appositi albi federali;	<b>- i tecnici sportivi</b>
	Sono i soggetti che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, curano la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti.
- gli ufficiali di gara, inquadrati negli appositi albi federali;	<b>- gli ufficiali di gara</b>
	Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive di tennistavolo per assicurarne la regolarità.
- i medici sociali e federali.	<b>- i medici sociali e federali.</b>
	Sono i laureati in medicina e chirurgia, regolarmente iscritti al relativo ordine professionale, che svolgono attività sanitaria in favore di società affiliate o della Federazione.
	<b>- i collaboratori parasanitari sociali e federali</b>
	Sono coloro che, in possesso dei relativi titoli professionali, svolgono attività nell'ambito del settore sanitario nel rispetto delle leggi vigenti, in favore di società affiliate od organi federali.
	<b>- i classificatori funzionali</b>
	Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico albo federale, svolgono visite di classificazione funzionale a favore degli atleti paralimpici
	<b>- i tecnici omologatori degli impianti sportivi</b>
	Sono coloro che, assunta la qualifica a loro attribuita dallo specifico regolamento e inquadrati nello specifico elenco federale, certificano la conformità degli impianti allo svolgimento delle manifestazioni sportive di tennistavolo.

	<b>- gli amatori</b>
	Sono persone fisiche appartenenti alle categorie individuate dal Regolamento Organico che svolgono esclusivamente attività ludico-motorie e amatoriali in maniera non organizzata e non continuativa.
- i membri d'onore;	<b>- i membri d'onore;</b>
	Sono i soggetti, che avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport del tennistavolo, vengono proclamati tali dall'Assemblea Generale ai sensi del successivo art. 16.
2. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti societari, dei medici e dei soci degli affiliati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido al momento dell'elezione o della nomina. Il tesseramento dei tecnici sportivi e degli ufficiali di gara è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi federali. Il tesseramento dei membri onorari è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.	2. Il tesseramento degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti societari, dei medici e collaboratori parasanitari sociali e dei soci degli affiliati potrà essere effettuato solo tramite la società di appartenenza e a seguito dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione. <del>e dei soci degli affiliati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido al momento dell'elezione o della nomina. Il tesseramento dei tecnici sportivi e degli ufficiali di gara è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi federali. Il tesseramento dei membri onorari è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.</del>
	3. Nei casi e secondo le modalità previste dal R.O. gli amatori potranno procedere al tesseramento individuale alla FITeT, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato.
	4. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina.
	5. Il tesseramento individuale dei tecnici sportivi senza vincolo sociale, degli ufficiali di gara, dei classificatori e dei tecnici omologatori è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi o elenchi federali ovvero, nel caso dei medici federali, collaboratori parasanitari federali, a seguito della nomina da parte degli organi competenti.
	6. Il tesseramento dei membri d'onore è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 9</b>

Norme comuni per il tesseramento	Norme comuni per il tesseramento
	1. Le procedure di tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.
1. Il tesseramento istituisce un vincolo con la F.I.Te.T. di durata limitata all'anno agonistico. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.	2. Il tesseramento istituisce un vincolo con la F.I.Te.T. di durata limitata all'anno agonistico. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati per la durata del quadriennio olimpico. Tale vincolo cessa comunque con la stagione agonistica del compimento del ventunesimo anno.	3. Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati per la durata del quadriennio olimpico. Tale vincolo cessa comunque con la stagione agonistica del compimento del ventunesimo anno.
3. La richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta, per i minori di 18 anni, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, il quale dovrà dichiarare, esplicitamente, di essere a conoscenza del vincolo di cui al precedente comma 2.	<del>3. La richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta, per i minori di 18 anni, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, il quale dovrà dichiarare, esplicitamente, di essere a conoscenza del vincolo di cui al precedente comma.</del> <b>(da normare nel R.O.)</b>
	4. Il Regolamento Organico disciplina le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del vincolo federale in data antecedente la sua naturale scadenza, nonché i parametri per il riconoscimento alla società di appartenenza, in tali casi di scioglimento anticipato, di un'indennità di preparazione commisurata agli anni di permanenza presso la società e ai risultati agonistici ottenuti sino alla stagione precedente il momento dello scioglimento del vincolo.
4. Il presente Statuto ed il Regolamento Organico disciplinano le modalità, i termini e le procedure per l'instaurazione e lo scioglimento del vincolo federale.	<del>4. Il presente Statuto ed il Regolamento Organico disciplinano le modalità, i termini e le procedure per l'instaurazione e lo scioglimento del vincolo federale.</del>
	5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

	<b>Art. 10</b>
	<b>Diritti e doveri dei tesserati</b>
	<b>1. I tesserati hanno il diritto:</b>
	a) di partecipare all'attività federale, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali;
	b) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti;
	2. Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere, il vincolo sportivo esistente con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.
	<b>3. i tesserati sono tenuti a:</b>
	a) osservare lo Statuto, i Regolamenti della F.I.Te.T. , il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.
	b) gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della F.I.Te.T. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
	4. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.Te.T. ovvero in quello dell'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) e della European Table Tennis Union (E.T.T.U.).

<p>5. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI e a quelle della F.I.Te.T, impegnandosi al rispetto del “Codice di comportamento Sportivo” approvato dal CONI. Essi hanno il diritto di partecipare all’attività federale attraverso i rispettivi affiliati, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Te.T. in materia, nonché il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.</p>	<p><del>6. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI e a quelle della F.I.Te.T, impegnandosi al rispetto del “Codice di comportamento Sportivo” approvato dal CONI. Essi hanno il diritto di partecipare all’attività federale attraverso i rispettivi affiliati, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Te.T. in materia, nonché il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.</del></p>
	<p><b>Art. 11</b></p>
	<p><b>Cessazione del tesseramento</b></p>
<p>6. Il tesseramento cessa:</p>	<p>1. Il tesseramento cessa:</p>
<p>a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p>	<p>a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica o <b>dei requisiti che hanno</b> determinato il tesseramento;</p>
<p>b) per ritiro della tessera a seguito di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;</p>	<p>b) per radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia</p>
<p>c) nei casi di cessazione della società di appartenenza previsti dall’art.17;</p>	<p>c) nei casi di cessazione della società di appartenenza <b>previsti dall’art.17;</b></p>
<p>d) per mancato rinnovo del tesseramento</p>	<p>d) per mancato rinnovo del tesseramento</p>
<p>7. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.</p>	<p><b>diventato comma 5 dell’art. 9</b></p>
<p>8. E’ fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della F.I.Te.T. ovvero in quello dell’International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) e della European Table Tennis Union (E.T.T.U.).</p>	<p><b>diventato comma 4 dell’art. 10</b></p>

9. Il soggetto radiato da Enti sportivi diversi dalla F.I.Te.T può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la F.I.Te.T, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.	2. Il soggetto radiato da Enti sportivi diversi dalla F.I.Te.T può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la F.I.Te.T, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.
Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicate al CONI che le rende note, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.	Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicate al CONI che le rende note, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.
<b>CAPO I</b>	<b>CAPO I</b>
<b>LE SOCIETA'</b>	<b>LE SOCIETA'</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Art. 12</b>
<b>Diritti e doveri delle Società</b>	<b>Diritti e doveri delle Società</b>
1. Le Società affiliate hanno i seguenti diritti:	1. Le Società affiliate hanno i seguenti diritti:
a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e del R.O.;	a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e del R.O.;
b) partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;	b) partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
	c) organizzare manifestazioni di tennistavolo in conformità con le norme emanate dagli organi federali competenti.
	2. Le società affiliate hanno i seguenti doveri:
2. Le Società sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.	a) assoggettarsi all'ordinamento sportivo ed esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Le Società affiliate sono tenute ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.	b) osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.Te.T., lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali, il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché ad adempiere agli

	obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Le società sono tenute a mettere a disposizione della F.I.Te.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.	c) mettere a disposizione della F.I.Te.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali.
	d) tesserare almeno un tecnico regolamento iscritto all'albo entro i termini stabiliti dal Regolamento Organico.
	<b>Art. 13</b>
	<b>Enti Aggregati</b>
	1. Possono essere aggregati alla F.I.Te.T. gli Enti che pur praticando attività di tennistavolo non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
	2. Agli enti aggregati si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative agli affiliati.
	3. Sono esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale e/o periferica; tuttavia agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività sportiva federale a meno che la stessa non sia protratta per un periodo superiore a 48 mesi.
	4. L'aggregazione degli Enti alla F.I.Te.T. ha durata di un anno. Le modalità di aggregazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.
<b>Art.16</b>	<b>Art.16—(da normare nel R.O.)</b>
<b>Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo</b>	<b>Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo</b>
1. La FITET disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.	<del>1. La FITET disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.</del>
2. Per "titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.	<del>2. Per "titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.</del>

3. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.	<del>3. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.</del>
4. Le vicende del titolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale della F.I.Te.T. e da inviarsi al C.O.N.I. per le prescritte verifiche ed approvazione.	<del>4. Le vicende del titolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale della F.I.Te.T. e da inviarsi al C.O.N.I. per le prescritte verifiche ed approvazione.</del>
<b>Art. 17</b>	<b>art. 17 modificato e diventato art. 7</b>
<b>Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle Società</b>	
1. Le Società cessano di far parte della F.I.Te.T., con l'effetto dello scioglimento del vincolo istituito con l'affiliazione, e con la conseguente perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.Te.T. medesima, solo al verificarsi dei seguenti casi:	
a) scioglimento o estinzione della Società o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva;	
b) recesso della Società, o della sua sezione tennistavolo se trattasi di polisportiva, dalla F.I.Te.T.;	
c) per inattività assoluta per un intero anno agonistico, salvo casi di aspettativa. Durante l'aspettativa, che può essere concessa solo nell'ipotesi in cui l'inattività sia determinata da causa di forza maggiore, da valutarsi a cura del Consiglio Federale, la società, anche se conserva l'anzianità maturata, non ha diritto di voto nell'ipotesi della celebrazione di una Assemblea Federale;	
d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti necessari per l'affiliazione;	
e) posizione debitoria, nei confronti della F.I.Te.T., protrattasi per oltre sei mesi, dalla scadenza intimata con la messa in mora;	
f) radiazione, per infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;	
g) mancata riaffiliazione annuale;	
h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'affiliazione.	-

2. In ogni caso di cessazione le Società devono provvedere al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla F.I.Te.T. e/o ad altri soggetti federali.	
<b>CAPO II</b>	
<b>ATLETI</b>	<b>ATLETI</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Art. 18</b>
<b>Atleti</b>	<b>Atleti</b>
1. Gli atleti sono inquadrati presso le società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.	<del>1. Gli atleti sono inquadrati presso le società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.</del>
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.	<del>2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.</del>
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della FITET. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.	<del>3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della FITET. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.</del>
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Te.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.	<del>4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Te.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.</del>
5. Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere, il vincolo sportivo esistente con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.	spostato al comma 2 dell'art. 10

<b>CAPO III</b>	
<b>TECNICI SPORTIVI</b>	<b>TECNICI SPORTIVI</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Art. 19</b>
<b>Tecnici sportivi</b>	<b>Tecnici sportivi</b>
1. I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.	<del>1. I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.</del>
2. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.Te.T., osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.	<del>2. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.Te.T., osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.</del>
<b>CAPO IV</b>	
<b>ARBITRI</b>	<b>ARBITRI</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Art. 20</b>
<b>Ufficiali di gara</b>	<b>Ufficiali di gara</b>
1. Gli Ufficiali di Gara assicurano, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico di gioco e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della F.I.Te.T.	<del>1. Gli Ufficiali di Gara assicurano, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico di gioco e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della F.I.Te.T.</del>
2. Possono essere inquadrati quali ufficiali di gara, secondo le disposizioni regolamentari espressamente previste per tale categoria, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:	<del>2. Possono essere inquadrati quali ufficiali di gara, secondo le disposizioni regolamentari espressamente previste per tale categoria, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:</del>
- essere cittadini italiani;	<del>- essere cittadini italiani;</del>
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene	<del>- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene</del>

che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;	<del>che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;</del>
- risiedere stabilmente in Italia;	<del>-risiedere stabilmente in Italia;</del>
- aver compiuto il 18° anno per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara provinciale ed il 16° anno per l'accesso alla qualifica di Aspirante Ufficiale di gara;	<del>-aver compiuto il 18° anno per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara provinciale ed il 16° anno per l'accesso alla qualifica di Aspirante Ufficiale di gara;</del>
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;	<del>-non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;</del>
- non ricoprire alcuna carica elettiva federale o societaria e non rivestire la qualifica di atleta o tecnico in attività, salvo che in ambito di attività promozionale.	<del>-non ricoprire alcuna carica elettiva federale o societaria e non rivestire la qualifica di atleta o tecnico in attività, salvo che in ambito di attività promozionale.</del>
3. Gli Ufficiali di Gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio senza vincolo alcuno.	<del>3. Gli Ufficiali di Gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio senza vincolo alcuno.</del>
4. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara ha validità annuale e coincidente con i termini temporali della stagione agonistica.	<del>4. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara ha validità annuale e coincidente con i termini temporali della stagione agonistica.</del>
5. Gli Ufficiali di Gara perdono la qualifica per:	<del>5. Gli Ufficiali di Gara perdono la qualifica per:</del>
- dimissioni;	<del>-dimissioni;</del>
- non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti;	<del>-non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti;</del>
- radiazione a seguito di provvedimenti comminati dagli Organi di giustizia federale;	<del>-radiazione a seguito di provvedimenti comminati dagli Organi di giustizia federale;</del>
- il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.	<del>-il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.</del>
6. I Regolamenti federali garantiscono l'autonomia organizzativa all'attività arbitrale.	<del>6. I Regolamenti federali garantiscono l'autonomia organizzativa all'attività arbitrale.</del>
	-
	<b>TITOLO III</b>
	<b>ORDINAMENTO</b>
	<b>Art. 14 ex articolo 9</b>
	<b>Organi federali</b>
	1. Gli organi centrali sono:
	- <del>Assemblea Nazionale Generale</del>

	<del>–Assemblea Nazionale di categoria;</del>
	- il Presidente Federale;
	- il Consiglio Federale;
	- Il Segretario Generale:
	- il Collegio dei Revisori dei Conti;
	- il Procuratore Federale;
	- la Commissione Federale di Garanzia.
	Gli organi delle strutture periferiche sono:
	<del>-l'Assemblea Regionale Generale;</del>
	<del>–l'Assemblea Regionale di Categoria;</del>
	- il Presidente Regionale;
	- il Consiglio Regionale;
	- il Delegato Regionale;
	<del>- l'Assemblea Provinciale Generale;</del>
	<del>–l'Assemblea Provinciale di Categoria;</del>
	- il Presidente Provinciale;
	- il Consiglio Provinciale;
	- il Delegato Provinciale.
	Gli organi di giustizia sono:
	- il Giudice Sportivo Nazionale;
	- i Giudici Sportivi Territoriali;
	- la Corte Sportiva di Appello;
	- il Tribunale Federale;
	- la Corte Federale di Appello.
	2. Salvo non sia diversamente stabilito, le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infra quadriennali indette per la ricostituzione totale o parziale degli organi. <del>Il Presidente, e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai Presidenti e ai membri dei Consigli Regionali e Provinciali.</del>

	3. Le cariche federali si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese, le indennità e gli altri compensi eventualmente stabiliti dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle determinazioni dei competenti organi del CONI.
<b>TITOLO IV</b>	<b>TITOLO IV</b>
<b>ORGANI FEDERALI CENTRALI</b>	<b>ORGANI FEDERALI CENTRALI</b>
<b>CAPO I</b>	<b>CAPO I</b>
<b>L'Assemblea e le norme comuni alle Assemblee Periferiche</b>	<b>ORGANI FEDERALI CENTRALI</b>
<b>Art.21</b>	<b>Art.21</b>
<b>Le Assemblee Nazionali</b>	<b>Le Assemblee Nazionali</b>
L'Assemblea Nazionale della F.I.Te.T. può essere Generale o di Categoria. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria, secondo quanto disciplinato dagli articoli seguenti. L'Assemblea Nazionale di Categoria è convocata, solo in via Straordinaria, ogni qualvolta ricorrano le ipotesi di cui al successivo art.24, comma 1.	modificato e spostato al comma 4 dell'art.15
<b>Art. 22</b>	<b>Art. 15</b>
<b>Assemblea Generale Nazionale</b>	<b>L'Assemblea Generale Nazionale</b>
1. L'Assemblea Generale Nazionale è il massimo organo della Federazione ed è composta da:	1. L'Assemblea <del>Generale</del> Nazionale è il massimo organo della Federazione, <del>ad essa spettano poteri deliberativi</del> ed è composta da:
a) Presidenti delle Società, ciascuno dei quali porterà con sé il 70% del totale dei voti spettanti alla società;	a) <del>legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da un loro delegato,</del> ciascuno dei quali <del>porterà con sé</del> esprime il 70% del totale dei voti spettanti alla società di appartenenza;
b) rappresentanti degli Atleti, eletti nei modi di cui all'art.29, c.1, ciascuno dei quali porterà con sé il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza;	b) rappresentanti degli Atleti, <del>eletti nelle rispettive società,</del> ciascuno dei quali <del>porterà con sé</del> esprime il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
c)rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti nei modi di cui all'art.29, c.1, ciascuno dei quali porterà con sé il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza;	c) rappresentanti dei Tecnici sportivi, <del>eletti nelle rispettive società,</del> ciascuno dei quali <del>porterà con sé</del> esprime il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza;

d) i tecnici federali regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società, ai quali è riconosciuto, ai sensi del disposto del successivo art.29, c.2, l'elettorato attivo nella categoria nella misura di un voto.	d) i tecnici federali regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società, ai quali è riconosciuto, <del>ai sensi del disposto del successivo art.29, c.2,</del> l'elettorato attivo <del>nella categoria</del> nella misura di un voto, <b>pari al 10% del voto di base.</b>
2. I rappresentanti delle Società di cui al comma 1a) devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.	2. I rappresentanti <b>degli affiliati</b> di cui al comma 1a) devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono essere in regola col tesseramento, in attività, e devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea.	3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono essere in regola col tesseramento, in attività, e <b>devono</b> aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea.
	<del>4. L'Assemblea Nazionale della F.I.Te.T. può essere Generale o di Categoria. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria, secondo quanto disciplinato dagli articoli seguenti. L'Assemblea Nazionale di Categoria è convocata, solo in via Straordinaria, ogni qualvolta ricorrano le ipotesi di cui al successivo art.24, comma 1-</del>
<b>Art. 23</b>	<b>Art. 16</b>
<b>Compiti della Assemblea Generale</b>	<b>Compiti della Assemblea <del>Generale</del> Nazionale</b>
1. Sono compiti ordinari dell'Assemblea Generale:	1. Sono compiti ordinari dell'Assemblea Nazionale:
a)deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e le direttive generali della gestione federale;	<del>a) deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e le direttive generali della gestione federale;</del>
b) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui all'art.25., comma 2, procedere alle seguenti elezioni:	a) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui all' <b>art.17</b> , comma 2, procedere alle seguenti elezioni:
- i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate e successive;	- i rappresentanti <b>degli affiliati</b> , degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate <del>e successive</del> ;
*il Presidente Federale;	*il Presidente Federale;
*il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;	*il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- i rappresentanti delle Società eleggono, i Consiglieri Federali per la categoria delle società ed associazioni sportive;	- i rappresentanti <b>degli affiliati</b> eleggono, i Consiglieri Federali per la categoria <b>Affiliati</b> ;
- i rappresentanti degli Atleti eleggono i loro rappresentanti per la categoria Atleti;	- i rappresentanti degli Atleti eleggono i loro rappresentanti per la categoria Atleti;

i rappresentanti dei tecnici sportivi eleggono i loro rappresentanti per la categoria Tecnici;	- i rappresentanti dei tecnici sportivi eleggono i loro rappresentanti per la categoria Tecnici;
c) conferire cariche federali “ ad honorem”, su proposta del C.F. o della stessa Assemblea Generale;	b) conferire le <b>cariche di membro d'onore</b> , su proposta del C.F. o della stessa A.N.;
d) deliberare sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;	c) deliberare sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
e) alla fine del quadriennio, nella sessione elettiva, approvare il bilancio programmatico di indirizzo che sarà sottoposto alla sua attenzione alla fine di ogni quadriennio.	d) alla fine del quadriennio, nella sessione elettiva, approvare il bilancio programmatico di indirizzo che sarà sottoposto alla sua attenzione alla fine di ogni quadriennio.
2. Sono compiti straordinari:	2. Sono compiti straordinari <b>dell'Assemblea Nazionale:</b>
a) approvare il Bilancio d’Esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. Solo in tale ipotesi l’Assemblea Straordinaria sarà costituita dai soli Presidenti degli affiliati.	a) approvare il Bilancio d’Esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. Solo in tale ipotesi l’Assemblea Straordinaria sarà costituita dai soli <b>rappresentanti legali</b> degli affiliati.
b) approvare lo Statuto Federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso da sottoporre poi, per l'approvazione, al CONI;	b) approvare <b>le proposte di modifica dello Statuto Federale</b> ; <del>e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso da sottoporre poi, per l'approvazione, al CONI;</del>
c) deliberare sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della Federazione;	c) deliberare <del>su</del> lo scioglimento, <del>sulla nomina e sui poteri dei liquidatori</del> della Federazione;
d) eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all’integrazione dell’organo ai sensi del presente statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso i nuovi eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva e non per un quadriennio;	d) eleggere, <b>con votazioni separate e successive</b> , in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all’integrazione dell’organo ai sensi <b>dell'art.30 del presente statuto</b> , il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. <del>In tal caso i nuovi eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva e non per un quadriennio.</del> <b>Per la sola integrazione dei componenti il Consiglio Federale, i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici Sportivi e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria in specifiche Assemblee Nazionali di categoria.</b>
e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.	e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

3. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.	3. L'Assemblea <b>Nazionale Generale</b> straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea <b>Nazionale Generale</b> ordinaria.
<b>Art.24</b>	<b>Art.24</b>
<b>Assemblea Nazionale di Categoria</b>	<b>Assemblea Nazionale di Categoria</b>
1. L'Assemblea Nazionale di Categoria provvede all'elezione della propria componente, nel Consiglio federale, in caso si appalesasse necessario provvedere alla copertura dei posti per qualsivoglia motivo resisi vacanti durante il quadriennio, e non sia possibile l'integrazione di cui al successivo art.39, comma 3.	<del>L'Assemblea Nazionale di Categoria provvede all'elezione della propria componente, nel Consiglio federale, in caso si appalesasse necessario provvedere alla copertura dei posti per qualsivoglia motivo resisi vacanti durante il quadriennio, e non sia possibile l'integrazione di cui al successivo art.39, comma 3.</del>
2. Si distingue:	<del>Si distingue:</del>
a) l'Assemblea Nazionale delle Società, composta dai soli rappresentanti delle Società o loro delegati;	<del>a) l'Assemblea Nazionale delle Società, composta dai soli rappresentanti delle Società o loro delegati;</del>
b) l'Assemblea Nazionale degli Atleti, composta dai soli rappresentanti degli Atleti;	<del>b) l'Assemblea Nazionale degli Atleti, composta dai soli rappresentanti degli Atleti;</del>
c) l'Assemblea Nazionale dei Tecnici, composta dai soli rappresentanti dei Tecnici sportivi e dai Tecnici sportivi aventi diritto al voto.	<del>c) l'Assemblea Nazionale dei Tecnici, composta dai soli rappresentanti dei Tecnici sportivi e dai Tecnici sportivi aventi diritto al voto.</del>
3. Per le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.	<del>Per le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.</del>
<b>Art.25</b>	<b>Art. 17</b>
<b>Convocazione delle Assemblee</b>	<b>Convocazione delle Assemblee</b>
1. Le Assemblee Nazionali, Generali o di Categoria, sono convocate dal Presidente Federale, ovvero, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.	1. Le Assemblee Nazionali, <del>Generali o di Categoria,</del> sono convocate dal Presidente Federale, ovvero, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea Generale ordinaria deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.	2. L'Assemblea <b>Nazionale</b> ordinaria per il rinnovo delle cariche federali deve tenersi <b>in una data compresa tra il termine dei Giochi Paralimpici estivi e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo. alla celebrazione dei suddetti Giochi.</b>

<p>3. L'Assemblea generale viene convocata, nei modi consueti, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 23 comma 2 lettera a.</p>	<p>3. L'Assemblea <b>Nazionale straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi della suddetta condizione.</b></p>
<p>4. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione, contenente l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con <b>posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di mancanza di PEC, mediante raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.</b></p>	<p>4. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione, contenente l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di mancanza di PEC, mediante raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.</p>
<p>5. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.</p>	<p>5. Nel caso di Assemblea <b>Nazionale</b> elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale <b>al Tribunale Federale</b>. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.</p>
<p>6. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata sia nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto sia a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti.</p>	<p>6. L'Assemblea <b>Generale Nazionale</b> straordinaria deve essere convocata sia nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto sia a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da:</p>
	<p>- almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti <b>sul territorio nazionale</b></p>
	<p>- <b>dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale</b></p>
	<p>- <b>dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiori aventi diritto di voto</b></p>

7. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ovvero almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.	<del>7. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ovvero almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.</del>
8. La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avverrà nei modi e nei termini di cui sopra, a meno che nello Statuto e per fattispecie particolari siano previsti modi e termini diversi.	<del>7. La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avverrà nei modi e nei termini di cui sopra, a meno che nello Statuto e per fattispecie particolari siano previsti modi e termini diversi.</del> L'indizione e la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria avverranno nei modi e termini di cui sopra fatti salvi i casi di urgente necessità motivati dal Consiglio Federale.
9. Analoga procedura e tempistica sarà seguita in caso di convocazione di singole Assemblee nazionali di categoria (società, atleti, tecnici).	8. Analoga procedura e tempistica sarà seguita in caso di convocazione di singole Assemblee Nazionali di categoria (affiliati, atleti, tecnici) per l'integrazione dei membri vacanti del Consiglio Federale.
10. La sede di convocazione è stabilita dal Consiglio Federale.	<del>10. La sede di convocazione è stabilita dal Consiglio Federale.</del>
<b>Art.26</b>	<b>Art.18</b>
<b>Partecipazione alle assemblee e svolgimento</b>	<b>Partecipazione alle assemblee e svolgimento</b>
1. I rappresentanti delle tre categorie – Società, Atleti e Tecnici – per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.	1. I rappresentanti delle tre categorie – <b>Affiliati</b> , Atleti e Tecnici – per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari -squalifica o sospensione dall'attività – definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione o a chiunque risulti moroso per mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento.	2. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari -squalifica o sospensione dall'attività – definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione o a chiunque risulti moroso per mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento.
3. Possono intervenire alle Assemblee con il solo diritto di parola:	3. Possono intervenire alle Assemblee con il solo diritto di parola:
a) il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;	a) il Presidente del C.O.N.I. <b>e del C.I.P.</b> o un loro delegato;
	<b>b) i rappresentanti degli affiliati che non hanno maturato il diritto al voto;</b>
	<b>c) i membri d'onore;</b>
b) i seguenti Dirigenti Federali:	<b>d) i seguenti Dirigenti Federali:</b>

- il Presidente Federale;	- il Presidente Federale;
- i Consiglieri Federali;	- i Consiglieri Federali;
- i Revisori dei Conti;	- i Revisori dei Conti;
	4. Possono altresì assistere ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di parola, tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente.	5. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3(due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente.
5. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità, e che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.	6. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità, e che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
6. Per le Assemblee Generali Territoriali, nonché per le Assemblee di Categoria Territoriali, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale.	7. Per le Assemblee <del>Generali</del> Territoriali, <del>nonché per le Assemblee di Categoria Territoriali,</del> valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale.
<b>Art.27</b>	<b>Art.19</b>
<b>Attribuzione dei Voti – voti aggiuntivi</b>	<b>Attribuzione dei Voti – voti aggiuntivi</b>
1. Hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, , le associazioni e le società che risultano iscritte al registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea a condizione che in ciascuna stagione agonistica sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione	1. Hanno diritto <del>ad un voto</del> al voto di base - stabilito in misura pari a 10 - i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, , le associazioni e le società che risultano iscritte al registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea a condizione che in ciascuna stagione agonistica sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere

<p>dell'Assemblea <b>abbiano partecipato</b> all'attività sportiva ufficiale della Federazione, intendendosi per tale quella a carattere agonistico, promozionale, amatoriale e scolastica svolta nell'ambito di programmi federali. Per attività continuativa si intende la partecipazione ad almeno due gare nell'arco di 12 mesi agonistiche, amatoriali o promozionali purché previste nei calendari ufficiali della Federazione. <b>Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2012-2024.</b></p>	<p>continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione, intendendosi per tale quella a carattere agonistico, promozionale, amatoriale e scolastica svolta nell'ambito di programmi federali. Per attività continuativa si intende la partecipazione ad almeno due gare nell'arco di 12 mesi agonistiche, amatoriali o promozionali purché previste nei calendari ufficiali della Federazione. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio <del>2012-2024</del>, 2021 - 2024.</p>
<p>2. Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 1° comma, sono attribuiti, inoltre, nelle Assemblee Nazionali, voti aggiuntivi in base all'attività agonistica effettivamente svolta, nella misura indicata nella tabella che segue:</p>	<p>2. Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 1° comma, sono attribuiti, inoltre, voti aggiuntivi in base alla classifica nazionale annuale di società, redatta applicando la tabella di cui al successivo comma 3, nella misura di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 voti alla società 1<sup>a</sup> classificata in base all'attività agonistica effettivamente svolta, a squadre ed individuale di cui al successivo comma 3.1;</li> <li>- 100 voti alla società 1<sup>a</sup> classificata in base all'attività agonistica giovanile effettivamente svolta di cui al successivo comma 3.2</li> <li>- 50 voti alla società 1<sup>a</sup> classificata in base all'attività agonistica paralimpica effettivamente svolta, a squadre ed individuale di cui al successivo comma 3.3.</li> <li>- Alle società classificate a seguire rispetto alla prima saranno attribuiti, per ciascuna delle suddette classifiche, via via un voto in meno.</li> </ul>

	- In situazioni di classifica a pari merito sarà attribuito a tutte le società che occupano la stessa posizione di classifica il numero di voti spettante alla posizione superiore.
	3. Le classifiche nazionali dell'attività utili per l'attribuzione di voti aggiuntivi sono formate annualmente conteggiando il totale dei punteggi conseguiti da ciascuna società sulla base dei seguenti parametri:
<b><u>ATTIVITA' A SQUADRE NAZIONALE VOTI</u></b>	<b><u>3.1 - ATTIVITA' A SQUADRE CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE MASCHILI</u></b>
	<b>Campionato a Squadre Maschile - Serie A/1</b>
1° LIVELLO M/F	1° squadra classificata – 50 punti
1^ CLASSIFICATA 72	2° squadra classificata – 44 punti
2^ CLASSIFICATA 60	3°/4° squadra classificata – 38 punti
3^ - 10^ CLASSIFICATA 48	5°/6° squadra classificata – 35 punti
<b><u>2° LIVELLO M/F</u></b>	7°/10° squadra classificata – 33 punti
1^ CLASSIFICATA 36	
2^ CLASSIFICATA 32	<b>Campionato a Squadre Maschile Serie A/2</b>
3^ - 10^ CLASSIFICATA 30	1° squadra classificata – 35 punti
<b><u>3° LIVELLO M</u></b>	2° squadra classificata – 30 punti
1^ CLASSIFICATA 24	3°/4° squadra classificata – 26 punti
2^ CLASSIFICATA 20	5°/6° squadra classificata – 24 punti
3^ - 10^ CLASSIFICATA 18	7°/10° squadra classificata – 22 punti
<b><u>4° LIVELLO M - 3° LIVELLO F</u></b>	
<b><u>VETERANI A1 M/F</u></b>	<b>Campionato a Squadre Maschile Serie B/1</b>
1^ CLASSIFICATA 16	1° squadra classificata – 24 punti
2^ CLASSIFICATA 14	2° squadra classificata – 21 punti
3^ - 12^ CLASSIFICATA 12	3°/4° squadra classificata – 18 punti
<b><u>5° LIVELLO M - 4° LIVELLO F</u></b>	5°/6° squadra classificata – 16 punti
<b><u>VETERANI A2 M</u></b>	7°/10° squadra classificata – 14 punti
1^ CLASSIFICATA 9	
2^ CLASSIFICATA 8	<b>Campionato a Squadre Maschile - Serie B/2</b>
3^ - 10^ CLASSIFICATA 7	1° squadra classificata – 16 punti

<u>SQUADRE GIOVANILI</u>	2° squadra classificata – 13 punti
<u>(TUTTE LE CATEGORIE)</u>	3°/4° squadra classificata – 10 punti
1^ CLASSIFICATA 12	5°/6° squadra classificata – 8 punti
2^ CLASSIFICATA 10	7°/10° squadra classificata – 6 punti
3^ - 4^ CLASSIFICATA 8	
<u>REGIONALE</u>	<b>Campionato a Squadre Maschile Serie - C/1</b>
<u>1° LIVELLO M/F</u>	1° squadra classificata – 8 punti
1^ CLASSIFICATA 4	2° squadra classificata – 5 punti
2^ 10^ CLASSIFICATA 1	3°/4° squadra classificata – 3 punti
<u>2° LIVELLO M/F</u>	5°/6° squadra classificata – 2 punti
1^ CLASSIFICATA 2	7°/10° squadra classificata – 1 punti
2^ 6^ CLASSIFICATA 1	
<u>3° LIVELLO M/F</u>	<b>Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie A/1</b>
1^ CLASSIFICATA 2	1° squadra classificata – 8 punti
2^ 6^ CLASSIFICATA 1	2° squadra classificata – 6 punti
<u>4° LIVELLO M</u>	3°/4° squadra classificata – 4 punti
1^ CLASSIFICATA 2	5°/10° squadra classificata – 2 punti
2^ 6^ CLASSIFICATA 1	
	<b>Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie A/2</b>
	1° squadra classificata – 4 punti
	2° squadra classificata – 3 punti
	3°/10° squadra classificata – 2 punti
	<b>Campionato a Squadre Maschile Veterani Serie B</b>
	1° squadra classificata – 3 punti
	2° squadra classificata – 2 punti
	3°/10° squadra classificata – 1 punti

	<b><u>CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE FEMMINILI</u></b>
	<b>Campionato a Squadre Femminile - Serie A/1</b>
	1° squadra classificata – 50 punti
	2° squadra classificata – 44 punti
	3°/4° squadra classificata – 38 punti
	5°/6° squadra classificata – 35 punti
	7°/10° squadra classificata – 33 punti
	<b>Campionato a Squadre Femminile - Serie A/2</b>
	1° squadra classificata – 35 punti
	2° squadra classificata – 30 punti
	3°/4° squadra classificata – 26 punti
	5°/6° squadra classificata – 24 punti
	7°/10° squadra classificata – 22 punti
	<b>Campionato a Squadre Femminile - Serie B</b>
	1° squadra classificata – 24 punti
	2° squadra classificata – 21 punti
	3° squadra classificata – 19 punti
	4° squadra classificata – 18 punti
	5° squadra classificata – 17 punti
	6°/10 squadra classificata – 16 punti
	<b>Campionato a Squadre Femminile Veterani Serie A/1</b>
	1° squadra classificata – 4 punti
	2° squadra classificata – 3 punti
	3°/4° squadra classificata – 2 punti
	5°/10° squadra classificata – 1 punti
<b><u>ATTIVITA' INDIVIDUALE CAMPIONATI ITALIANI - SINGOLARI E DOPPI – MASCHILE E FEMMINILE</u></b>	<b><u>ATTIVITA' INDIVIDUALE CAMPIONATI ITALIANI</u></b>

<u>1^ CATEGORIA</u>	<b>Campionati Italiani 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria</b>
1^ CLASSIFICATO 15	1° squadra classificata – 16 punti
2^ CLASSIFICATO 13	2° squadra classificata – 12 punti
3^–4^ CLASSIFICATO 10	3°/4° squadra classificata – 10 punti
<u>2^ CATEGORIA</u>	5°/8° squadra classificata – 8 punti
1^ CLASSIFICATO 9	9°/16° squadra classificata – 4 punti
2^ CLASSIFICATO 7	
3^–4^ CLASSIFICATO 6	<b>Campionati Italiani 3<sup>a</sup> categoria</b>
<u>3^ / 4^ / 5^ CATEGORIA</u>	1° squadra classificata – 14 punti
1^ CLASSIFICATO 5	2° squadra classificata – 10 punti
2^ CLASSIFICATO 4	3°/4° squadra classificata – 8 punti
3^–4^ CLASSIFICATO 3	5°/8° squadra classificata – 4 punti
<u>GIOVANILI</u>	9°/16° squadra classificata – 2 punti
1^ CLASSIFICATO 5	
2^ CLASSIFICATO 4	<b>Campionati Italiani 4<sup>a</sup> categoria</b>
3^–4^ CLASSIFICATO 3	1° squadra classificata – 12 punti
<u>VETERANI</u>	2° squadra classificata – 10 punti
1^ CLASSIFICATO 3	3°/4° squadra classificata – 8 punti
2^ CLASSIFICATO 2	5°/8° squadra classificata – 4 punti
3^–4^ CLASSIFICATO 1	9°/16° squadra classificata – 2 punti
	<b>Campionati Italiani 5<sup>a</sup> categoria</b>
	1° squadra classificata – 10 punti
	2° squadra classificata – 8 punti
	3°/4° squadra classificata – 6 punti
	5°/8° squadra classificata – 3 punti
	9°/16° squadra classificata – 1 punto
	<b>Campionati Italiani 6<sup>a</sup> categoria</b>
	1° squadra classificata – 8 punti
	2° squadra classificata – 6 punti
	3°/4° squadra classificata – 4 punti

	5°/8° squadra classificata – 2 punti
	<b>Campionati Italiani Veterani</b>
	1° squadra classificata – 10 punti
	2° squadra classificata – 6 punti
	3°/4° squadra classificata – 4 punti
	5°/8° squadra classificata – 2 punti
	<b><u>3.2 ATTIVITA' GIOVANILE</u></b>
	<b>Tornei Nazionali Giovanili (Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi)</b>
	1° squadra classificata – 36 punti
	2° squadra classificata – 24 punti
	3°/4° squadra classificata – 18 punti
	5°/8° squadra classificata – 12 punti
	9°/16° squadra classificata – 4 punti
	17°/32° squadra classificata– 2 punti
	33°/64° squadra classificata– 1 punti
	<b>Campionati Italiani Giovanili gare di singolare e doppio (Juniores - Allievi - Ragazzi - Giovanissimi)</b>
	1° squadra classificata – 72 punti
	2° squadra classificata – 48 punti
	3°/4° squadra classificata – 36 punti
	5°/8° squadra classificata – 24 punti
	9°/16° squadra classificata – 8 punti
	17°/32° squadra classificata– 4 punti
	33°/64° squadra classificata– 2 punti
	65°/128°squadra classificata/1 punto
	<b>Campionati Italiani Giovanili a Squadre Maschili e Femminili (Classifica finale per Società)</b>
	1° squadra classificata – 72 punti

	2° squadra classificata – 48 punti
	3°/4° squadra classificata – 36 punti
	5°/8° squadra classificata – 24 punti
	9°/16° squadra classificata – 8 punti
	17°/32° squadra classificata– 4 punti
	33°/64° squadra classificata– 2 punti
	65°/128°squadra classificata/1 punto
<b><u>CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – CLASSIFICHE DI SOCIETA'</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA	20
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA	17
SOCIETA' 3^ CLASSIFICATA	15
SOCIETA' 4^ CLASSIFICATA	12
SOCIETA' 5^–8^ CLASSIFICATA	8
SOCIETA' 9^–16^ CLASSIFICATA	3
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI – CLASSIFICHE DI SOCIETA' ASSOLUTI</u></b>	
<b><u>1^–2^ CATEGORIA</u></b>	
1^ CLASSIFICATA	30
2^ CLASSIFICATA	25
3^ CLASSIFICATA	20
4^ CLASSIFICATA	15
5^–8^ CLASSIFICATA	10
9^–16^ CLASSIFICATA	5
<b><u>3^–4^–5^ CATEGORIA</u></b>	
1^ CLASSIFICATA	20
2^ CLASSIFICATA	17
3^ CLASSIFICATA	15
4^ CLASSIFICATA	12
5^–8^ CLASSIFICATA	8
9^–16^ CLASSIFICATA	3

<b><u>VETERANI</u></b>	
1^ CLASSIFICATA 5	
2^ CLASSIFICATA 3	
3^ CLASSIFICATA 2	
4^ CLASSIFICATA 1	
<b><u>JUNIORES</u></b>	
1^ CLASSIFICATA 30	
2^ CLASSIFICATA 25	
3^ CLASSIFICATA 20	
4^ CLASSIFICATA 15	
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10	
9^ - 16^ CLASSIFICATA 5	
<b><u>ALLIEVI</u></b>	
1^ CLASSIFICATA 30	
2^ CLASSIFICATA 25	
3^ CLASSIFICATA 20	
4^ CLASSIFICATA 15	
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10	
9^ - 16^ CLASSIFICATA 5	
<b><u>RAGAZZI</u></b>	
1^ CLASSIFICATA 30	
2^ CLASSIFICATA 25	
3^ CLASSIFICATA 20	
4^ CLASSIFICATA 15	
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10	
9^ - 16^ CLASSIFICATA 5	
<b><u>GIOVANISSIMI</u></b>	
1^ CLASSIFICATA 30	
2^ CLASSIFICATA 25	
3^ CLASSIFICATA 20	
4^ CLASSIFICATA 15	
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10	

9 <sup>^</sup> -16 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 5	
La sopraindicata classifica per società dei tornei nazionali predeterminati viene formulata conteggiando il totale dei punteggi conseguiti da ciascuna società mediante l'applicazione della tabella seguente, la quale, pertanto, non concorre al totale dei voti aggiuntivi ma è soltanto propedeutica alla formazione della classifica stessa.	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI ASSOLUTI-1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup> CAT.</u></b>	
<b><u>UNICA SEDE</u></b>	
SOCIETA' 1 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 10	
SOCIETA' 2 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 8	
SOCIETA' 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 6	
SOCIETA' 5 <sup>^</sup> -8 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 4	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 3<sup>^</sup> CATEGORIA.</u></b>	
<b><u>UNICA SEDE</u></b>	
SOCIETA' 1 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 10	
SOCIETA' 2 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 8	
SOCIETA' 3 <sup>^</sup> - 4 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 6	
SOCIETA' 5 <sup>^</sup> -8 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 4	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 3<sup>^</sup> CATEGORIA</u></b>	
<b><u>SEDI MULTIPLE</u></b>	
SOCIETA' 1 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 6	
SOCIETA' 2 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 4	
SOCIETA' 3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 3	
SOCIETA' 5 <sup>^</sup> -8 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 2	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 4<sup>^</sup> - 5<sup>^</sup> CATEGORIA.</u></b>	
<b><u>UNICA SEDE</u></b>	
SOCIETA' 1 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 6	
SOCIETA' 2 <sup>^</sup> CLASSIFICATA 4	

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 3	
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 2	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 4^ - 5^ CATEGORIA.</u></b>	
<b><u>SEDI MULTIPLE</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4	
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3	
SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2	
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI VETERANI</u></b>	
<b><u>SEDE UNICA</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4	
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3	
SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2	
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI VETERANI</u></b>	
<b><u>SEDI MULTIPLE</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 3	
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 2	
SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 1	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI GIOVANILI (JUNIORES-ALLIEVI RAGAZZI- GIOVANISSIMI)</u></b>	
<b><u>SEDE UNICA</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 8	
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 6	
SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 4	
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 2	
<b><u>TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI GIOVANILI (JUNIORES-ALLIEVI-RAGAZZI- GIOVANISSIMI)</u></b>	
<b><u>SEDI MULTIPLE</u></b>	
SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4	
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3	

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2	
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1	
	<b><u>3.3 - ATTIVITA' PARALIMPICA ATTIVITA' A SQUADRE</u></b>
	<b>Serie A1</b>
	1 <sup>a</sup> squadra classificata - 60 punti
	2 <sup>a</sup> squadra classificata - 50 punti
	3 <sup>a</sup> /4 <sup>a</sup> squadra classificata - 36 punti
	5 <sup>a</sup> squadra classificata - 26 punti
	6 <sup>a</sup> /10 <sup>a</sup> squadra classificata - 24 punti
	<b>Serie A2 (classifica unica del campionato)</b>
	1 <sup>a</sup> squadra classificata - 24 punti
	2 <sup>a</sup> squadra classificata - 20 punti
	3 <sup>a</sup> squadra classificata - 16 punti
	4 <sup>a</sup> squadra classificata - 10 punti
	5 <sup>a</sup> squadra classificata - 8 punti
	6 <sup>a</sup> squadra classificata - 6 punti
	7 <sup>a</sup> /10 <sup>a</sup> - squadra classificata - 2 punti
	<b>CAMPIONATI ITALIANI</b>
	1 <sup>a</sup> squadra classificata - 20 punti
	2 <sup>a</sup> squadra classificata - 16 punti
	3 <sup>a</sup> /4 <sup>a</sup> squadra classificata - 10 punti
	dalla 5 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> squadra classificata - 6 punti
	dalla 9 <sup>a</sup> alla 16 <sup>a</sup> squadra classificata - 4 punti
	dalla 17 <sup>a</sup> alla 32 <sup>a</sup> squadra classificata - 2 punti
	dalla 33 <sup>a</sup> alla 64 <sup>a</sup> - squadra classificata - 1 punto
3. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Società, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:	4. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, <b>Affiliati</b> , Atleti e Tecnici sportivi, come segue:

a) SOCIETA': il 70% dei voti determinati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo;	a) <b>AFFILIATI</b> : il 70% dei voti determinati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo;
b) ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati;	b) ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati;
c) TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati, eccezion fatta per quanto previsto nell'art.29, c.2.	c) TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati, <del>eccezion fatta per quanto previsto nell'art.29, c.2.</del>
In caso di attribuzione di voti aggiuntivi, ferma la divisione percentuale di cui sopra, ove si appalesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:	In caso di attribuzione di voti aggiuntivi, ferma la divisione percentuale di cui sopra, ove si appalesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:
-se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);	-se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);
-se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso(esempio 2,51 = 3).	-se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3).
Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.	Ai rappresentanti <b>degli affiliati</b> , degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
4. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Nel caso in cui vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, ciascuna AS/SSD potrà detenere al massimo un numero di voti pari a 15 volte il voto di base.	5. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Nel caso in cui vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, ciascuna AS/SSD potrà detenere al massimo un numero di voti pari a 15 volte il voto di base.
5.Fermo quanto previsto al comma precedente, nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea	6. Fermo quanto previsto al comma precedente, nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea
<b>Art.28</b>	<b>Art.20</b>

Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari.	Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari.
<p>1. Per la validità dell'Assemblea Generale Nazionale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano complessivamente almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 27. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati, salvo il caso di Assemblea Nazionale Elettiva, ove è richiesta per la validità della costituzione la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.</p>	<p>1. Per la validità dell'Assemblea <del>Generale</del> Nazionale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli affiliati aventi diritto a voto (no atleti, no tecnici) <del>che detengano complessivamente almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 19.</del> In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli affiliati dei presenti e dei voti rappresentati, salvo il caso di Assemblea Nazionale Elettiva, ove è richiesta per la validità della costituzione la presenza di almeno il 20% degli affiliati aventi diritto al voto.</p>
<p>2. Nelle Assemblee Nazionali le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l'elezione del Presidente federale è necessaria, in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, dovendosi procedere, in caso diverso, a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Anche in tal caso, per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Per tutte le altre cariche elettive risultano eletti i candidati che abbiano riportato via via il maggior numero di voti.</p>	<p>2. Nelle Assemblee Nazionali le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l'elezione del Presidente federale è necessaria, in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, dovendosi procedere, in caso diverso, a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Anche in tal caso, per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Per tutte le altre cariche elettive risultano eletti i candidati che abbiano riportato via via il maggior numero di voti.</p>
<p>3. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.</p>	<p>3. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il <del>10%</del> 30% degli affiliati aventi diritto al voto.</p>
<p>4. Per le Assemblee Nazionali di categoria sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma uno.</p>	<p>4. Per le Assemblee Nazionali di categoria sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma uno.</p>
<p>5. Per le Assemblee territoriali sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma 1 o 4.</p>	<p>5. Per le Assemblee territoriali sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma 1 o 4.</p>
<p><b>Art. 29</b></p>	<p><b>Art. 29 (da normare nel R.O.)</b></p>
<p><b>Elezioni degli atleti e dei tecnici all'interno delle società</b></p>	<p><b>Elezioni degli atleti e dei tecnici all'interno delle società</b></p>

1. All'interno di ogni Società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria un rappresentante che porterà in Assemblea rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.	<del>1. All'interno di ogni Società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria un rappresentante che porterà in Assemblea rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.</del>
2. Il rappresentante atleta ed il rappresentante tecnico tesserati con una società che dispone di un solo voto partecipano alle Assemblee territoriali portando comunque con sé un voto. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto.	<del>2. Il rappresentante atleta ed il rappresentante tecnico tesserati con una società che dispone di un solo voto partecipano alle Assemblee territoriali portando comunque con sé un voto. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto.</del>
3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.	<del>3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.</del>
<b>Art. 30</b>	<b>Art. 21</b>
<b>Deleghe</b>	<b>Deleghe</b>
1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.	1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.
2. I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:	2. I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:
-1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;	-1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
-2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti	-2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti
-3 deleghe fino a 800 associazioni e società votanti;	-3 deleghe fino a 800 associazioni e società votanti;
-4 deleghe fino a 1500 associazioni e società votanti;	-4 deleghe fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre le 1500 associazioni e società votanti;	- 5 deleghe oltre le 1500 associazioni e società votanti;

3. Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.	3. Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.
4. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.	4. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, <del>ed</del> i componenti degli Organi di Giustizia e il <b>Procuratore Federale</b> non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.
5. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:	5. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:
-1 oltre le 50 associazioni e società votanti;	-1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
-2 oltre le 100 associazioni e società votanti;	-2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
-3 oltre le 300 associazioni e società votanti;	-3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
-4 oltre le 500 associazioni e società votanti;	-4 oltre le 500 associazioni e società votanti;
-5 oltre le 600 associazioni e società votanti;	-5 oltre le 600 associazioni e società votanti;
6. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che alla data di celebrazione dell'assemblea il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20.	6. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che alla data di celebrazione dell'assemblea il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20.
7. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare nelle assemblee territoriali società né direttamente né per delega.	7. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare nelle assemblee territoriali società né direttamente né per delega.
8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.	8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.
9. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:	9. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità e a copia del documento del legale rappresentante della stessa;	- le generalità e a copia del documento del legale rappresentante della stessa;
-la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.	-la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

<b>Art. 31</b>	<b>Art. 22</b>
<b>Commissione Verifica Poteri</b>	<b>Commissione Verifica Poteri</b>
<p>1. La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque a nove componenti nominati dal Consiglio Federale a cui compete l'indizione, salvo i casi di Assemblee Straordinarie, nelle quali la competenza alla nomina spetterà all'organo di volta in volta indicato. <a href="#">Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.</a> La scelta dei componenti della Commissione Verifica Poteri ha luogo, ove possibile, fra i componenti degli Organi giudicanti.</p>	<p>1. La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque a nove componenti nominati dal Consiglio Federale a cui compete l'indizione, salvo i casi di Assemblee Straordinarie, nelle quali la competenza alla nomina spetterà all'organo di volta in volta indicato. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. La scelta dei componenti della Commissione Verifica Poteri ha luogo, ove possibile, fra i componenti degli Organi giudicanti.</p>
<p>2. Non possono essere componenti della C.V.P. il Presidente e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa nonché gli impiegati della Federazione e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.</p>	<p>2. Non possono essere componenti della C.V.P. il Presidente e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa nonché gli impiegati della Federazione e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.</p>
<p>3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>	<p>3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>
<p>4. Nelle Assemblee territoriali la C.V.P. può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.</p>	<p>4. Nelle Assemblee territoriali la C.V.P. può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.</p>
<b>Art.32</b>	<b>Art. 23</b>
<b>Commissione di Scrutinio</b>	<b>Commissione di Scrutinio</b>
<p>1. L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione di scrutinio, composta da un numero di membri variabile da 3 a 12.</p>	<p>1. L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione di scrutinio, composta da un numero di membri variabile da 3 a 12.</p>
<p>2. La Commissione è presieduta da un Presidente, pure eletto dall'Assemblea, ed ha il compito di procedere allo scrutinio delle votazioni e dirimere le controversie che possano insorgere in sede di operazioni di scrutinio.</p>	<p>2. La Commissione è presieduta da un Presidente, pure eletto dall'Assemblea, ed ha il compito di procedere allo scrutinio delle votazioni e dirimere le controversie che possano insorgere in sede di operazioni di scrutinio.</p>

3. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, contenente gli esiti delle votazioni, nonché ogni altra informazione utile.	3. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, contenente gli esiti delle votazioni, nonché ogni altra informazione utile.
<b>Art. 33</b>	<b>Art. 24</b>
<b>Presentazione delle candidature</b>	<b>Presentazione delle candidature</b>
1. Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.	1. Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
2. Per le candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della società di appartenenza del sottoscrittore o dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Presidente del Comitato Regionale.	2. Per le candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante <del>con potere di firma legale</del> della società di appartenenza del sottoscrittore <b>o dal Presidente del rispettivo Comitato/Delegato Regionale</b> o dal Presidente del Comitato Provinciale.
3. Le candidature alle cariche sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti aventi diritto al voto di qualunque delle tre categorie, società, atleti e tecnici, nelle seguenti quantità:	3. Le candidature alle cariche <b>elettive nazionali</b> sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti <b>degli</b> aventi diritto al voto <del>di qualunque delle tre categorie, società, atleti e tecnici,</del> nelle seguenti quantità:
a. non inferiore a 70 per la candidatura alla carica di Presidente Federale;	a. non inferiore a 70 <b>società, 20 atleti e 10 tecnici</b> per la candidatura alla carica di Presidente Federale;
b. non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;	b. non inferiore a 20 <b>società</b> per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Presidente Regionale;	<del>c. non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Presidente Regionale;</del>
4. Le candidature alle cariche di Consigliere in quota società, in quota atleti o in quota tecnici devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle rispettive categorie, nelle seguenti quantità:	4. Le candidature alle cariche di Consigliere in quota società, in quota atleti o in quota tecnici devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle rispettive categorie, nelle seguenti quantità:
a) non inferiore a 40 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti;	a. non inferiore a 40 atleti per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti;
b) non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi;	b. non inferiore a 20 <b>tecnici</b> per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi;

	<p>5. Le candidature alle cariche elettive regionali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto nelle seguenti quantità:</p>
	<p>a. Comitati Regionali aventi fino a 20 società con diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente: 5 Società, 3 atleti, 2 tecnici</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Società: 5</li> <li>- Consiglieri Regionali quota atleti: 3</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2</li> </ul> <p>b. Comitati Regionali aventi fino a 40 società con diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente: 7 Società, 4 atleti, 2 tecnici</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Società: 7</li> <li>- Consiglieri Regionali quota atleti: 4</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 2</li> </ul> <p>c. Comitati Regionali aventi oltre 40 società con diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente: 10 Società, 5 atleti, 3 tecnici</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Società: 10</li> <li>- Consiglieri Regionali quota atleti: 5</li> <li>- Consiglieri Regionali quota Tecnici: 3</li> </ul>
	<p>6. Le candidature alle cariche elettive provinciali sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto, nelle seguenti quantità:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente: 2 Società, 1 atleta, 1 tecnico</li> <li>- Consiglieri Provinciali quota Società: 2</li> <li>- Consiglieri Provinciali quota atleti: 1</li> <li>- Consiglieri Provinciali quota Tecnici: 1</li> </ul>
<p>c) non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Società ed Atleti;</p>	<p><del>e) non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Società ed Atleti;</del></p>

d) non inferiore a 3 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Tecnici sportivi;	<del>d) non inferiore a 3 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Tecnici sportivi;</del>
e) non inferiore a 2 per le candidature alla carica di Presidente provinciale, Consigliere provinciale in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi.	<del>e) non inferiore a 2 per le candidature alla carica di Presidente provinciale, Consigliere provinciale in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi.</del>
5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 64 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.	7. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 54 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
6. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.	8. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.
7. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea	9. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
8. Coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché la Procura Federale, possono impugnare, in tutto od in parte, gli elenchi suddetti.	<del>10. Coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché la Procura Federale, possono impugnare, in tutto od in parte, gli elenchi suddetti.</del>
Per le candidature alle cariche elettive nazionali si applica l'art.25, comma 5.	10. Per le candidature alle cariche elettive nazionali si applica l'art.17, comma 5.
Per le candidature alle cariche elettive territoriali il ricorso va proposto al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.	11. Per le candidature alle cariche elettive territoriali il ricorso di cui all'art.17, comma 5 va proposto al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
Le modalità e le procedure dei ricorsi sono stabilite, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento della Giunta Nazionale del CONI di cui all'art.25, comma 5, nel Regolamento di Giustizia della F.I.Te.T.	12. Le modalità e le procedure dei ricorsi sono stabilite, da apposite disposizioni regolamentari, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito con il Regolamento della Giunta Nazionale del CONI di cui all'art.25, comma 5, nel Regolamento di Giustizia della F.I.Te.T.
Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma o con ogni altro mezzo utile che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.	13. Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma o con ogni altro mezzo utile che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
<b>Art. 34</b>	<b>Art. 25</b>

Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali.	Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee <b>Nazionali</b> .
1. In sede di Assemblea Generale i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.	1. In sede di Assemblea <b>Generale Nazionale</b> i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità dell'Assemblea si applica l'art.28.	2. Per la validità dell'Assemblea si applica l'art. <b>20</b> .
3. Nella votazione per il Presidente si deve indicare sulla scheda un solo nome. Sono nulle le schede che contengono più di un nome o il nome di persone non candidate. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione, nella quale si possono votare solo i candidati in ballottaggio, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea.	3. Nella votazione per il Presidente si deve indicare sulla scheda un solo nome. Sono nulle le schede che contengono più di un nome o il nome di persone non candidate. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione, nella quale si possono votare solo i candidati in ballottaggio, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in assemblea.
4. Nella votazione per il Consiglio ogni categoria può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero di Consiglieri da eleggere. <b>E' fatta salva la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.</b> Sono nulle le schede che contengono, nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile. Se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri. Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.	4. Nella votazione per il Consiglio ogni categoria può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero di Consiglieri da eleggere. E' fatta salva la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Sono nulle le schede che contengono, nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile. Se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri. Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.
5. Nella votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti si deve indicare su una scheda il nome del Presidente del Collegio. Formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti risulterà eletto il candidato che ha riportato più voti.	5. Nella votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti si deve indicare <b>sulla</b> scheda il nome del Presidente del Collegio. Formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti risulterà eletto il candidato che ha riportato più voti.

6. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.	6. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.
7.Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore tre.	7.Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore tre.
A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.	A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.
Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.	Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.
Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.39.	Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'assemblea, ma l'organo risultante dall'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.30.
<b>CAPO IV</b>	<b>CAPO II</b>
<b>GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI</b>	<b>GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Art. 26</b>
<b>Il Presidente Federale</b>	<b>Il Presidente Federale</b>
1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.	1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.
A tal fine, il Presidente:	A tal fine, il Presidente:
a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;	a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;	b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
c) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.	c) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale <b>tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.</b>
2. il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.	2. il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi nonché nei confronti del C.O.N.I. e degli Enti a cui la Federazione aderisce. Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi Federali Centrali, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.	3. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi nonché nei confronti del C.O.N.I. e degli Enti a cui la Federazione aderisce. Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi Federali Centrali, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nei casi di estrema urgenza il Presidente Federale può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio della F.I.Te.T. con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio Federale stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti, tali da legittimare l'intervento.	4. Nei casi di estrema urgenza il Presidente Federale può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio della F.I.Te.T. con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio Federale stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti, tali da legittimare l'intervento.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.	5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario <b>o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i due Vice Presidenti le funzioni sono assunte dal più anziano in carica dei Consiglieri.</b>
6. In caso di impedimento definitivo del P.F. si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale. Il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.Te.T. è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria subentrerà l'altro Vice Presidente o, in sua mancanza, il più anziano in carica dei consiglieri.	6. In caso di impedimento definitivo del P.F. si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale. Il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.Te.T. è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria subentrerà l'altro Vice Presidente o, in sua mancanza, il più anziano in carica dei consiglieri.

7. Il Presidente della F.I.Te.T. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento comunque è inapplicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.	7. Il Presidente della F.I.Te.T. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento comunque è inapplicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
8. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Generale e di Categoria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.	8. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, <del>la Conferenza dei Presidenti Regionali, le Assemblee Nazionali Generale e di Categoria,</del> salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
<b>Art. 36</b>	<b>Art. 27</b>
<b>Il Consiglio Federale</b>	<b>Il Consiglio Federale</b>
1. Il Consiglio Federale è costituito dai seguenti componenti:	1. Il Consiglio Federale è costituito dai seguenti componenti:
A - il Presidente Federale, che lo presiede;	A - il Presidente Federale, che lo presiede;
B – 10 Consiglieri Federali di cui:	B – 10 Consiglieri Federali di cui:
b1) -7 Consiglieri eletti dai rappresentanti delle Società per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 7 nomi;	- n.7 Consiglieri eletti dai rappresentanti <del>degli affiliati per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 7 nomi;</del>
b2) -2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 2 nomi.	- n.2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti <del>per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 2 nomi.</del>
b3) -1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui può essere votato solamente 1 nome. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione. La comunicazione della convocazione può essere fatta 5 giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.	- n.1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi <del>per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui può essere votato solamente 1 nome. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione. La comunicazione della convocazione può essere fatta 5 giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.</del>

	<p>2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, <b>anche solo</b> per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione. La comunicazione della convocazione può essere fatta <b>3</b> giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.</p>
<p>3. Partecipano di diritto, alle riunioni del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Può essere invitata dal Presidente Federale a partecipare a singole riunioni del Consiglio Federale qualunque persona la cui presenza, in ragione dell'incarico ricoperto e delle specifiche competenze, sia ritenuta utile in relazione alle questioni all'ordine del giorno.</p>	<p>3. Partecipano di diritto, alle riunioni del Consiglio Federale, <b>senza diritto di voto</b>, il <del>Presidente del</del> Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale nella qualifica. <b>Partecipano in veste consultiva alle riunioni di Consiglio Federale anche gli eventuali membri italiani eletti nel board dell'ITTF e/o dell'ETTU, il Presidente Onorario della Federazione.</b> Può, <b>inoltre, essere invitato un rappresentante - da loro designato - dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate o dei Corpi dello Stato affiliati alla Federazione.</b> Può, <b>infine</b>, essere invitata dal Presidente Federale a partecipare a singole riunioni del Consiglio Federale qualunque persona la cui presenza, in ragione dell'incarico ricoperto e delle specifiche competenze, sia ritenuta utile in relazione alle questioni all'ordine del giorno.</p>
<p>4. Chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle riunioni del C.F. è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito allo svolgimento dei lavori consiliari.</p>	<p>4. Chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle riunioni del C.F. è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito allo svolgimento dei lavori consiliari. <b>In ogni caso il CF è tenuto ad adottare le procedure necessarie per fornire ad affiliati e tesserati un'informazione tempestiva sulle decisioni di interesse generale adottate dal Consiglio Federale.</b></p>
<p>5. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno 5 membri.</p>	<p>5. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno 5 membri.</p>
<p>6. Coloro che sono convocati alle riunioni del Consiglio Federale hanno l'obbligo di prendere parte alla seduta per la sua intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare possibilmente in anticipo al Presidente Federale.</p>	<p>6. Coloro che sono convocati alle riunioni del Consiglio Federale hanno l'obbligo di prendere parte alla seduta per la sua intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare possibilmente in anticipo al Presidente Federale.</p>

<p>7. Il Consiglio Federale può deliberare se sono presenti almeno 5 membri più il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del Presidente Federale e dei Vice Presidenti, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>7. Il Consiglio Federale può deliberare se sono presenti almeno 5 <b>membri componenti</b> più il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del P.F. e dei Vice Presidenti, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. <del>In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</del></p>
	<p>8. In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>
<p>8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto non è delegabile. In caso di parità di voti prevale la proposta votata da chi in quel momento presiede la riunione.</p>	<p>9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto non è delegabile. In caso di parità di voti prevale la proposta votata da chi in quel momento presiede la riunione.</p>
<p>9. Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari validamente votate impegnano l'intero C.F. a darvi esecuzione ed i Consiglieri tutti sono solidalmente responsabili verso la F.I.Te.T. La responsabilità non si estende nei confronti di chi ha fatto annotare, durante la stessa discussione, il suo dissenso in sede di verbale.</p>	<p>10. Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari validamente votate impegnano l'intero C.F. a darvi esecuzione ed i Consiglieri tutti sono solidalmente responsabili verso la F.I.Te.T. La responsabilità non si estende nei confronti di chi ha fatto annotare, durante la stessa discussione, il suo dissenso in sede di verbale.</p>
<p>10. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.</p>	<p>11. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.</p>
<p><b>Art. 37</b></p>	<p><b>Art. 28</b></p>
<p><b>Compiti del Consiglio Federale</b></p>	<p><b>Compiti del Consiglio Federale</b></p>

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.	1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
In particolare provvede a:	In particolare provvede a:
a) nominare due vice Presidenti, di cui uno vicario;	a) eleggere, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, due vice Presidenti di cui uno, designato tra questi dal Presidente, con funzioni vicarie. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
b) nominare:	b) nominare:
1-le Commissioni che esso ritenga necessario istituire per l'attuazione dei programmi federali;	1-le Commissioni che esso ritenga necessario istituire per l'attuazione dei programmi federali;
2- i Delegati regionali e provinciali;	2- i Delegati regionali e provinciali;
3- secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, con durata quadriennale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;	3- secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, con durata quadriennale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
3-i Commissari Straordinari nell'ipotesi di scioglimento dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. I Commissari dovranno provvedere entro 60 giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;	4-i Commissari Straordinari nell'ipotesi di scioglimento dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. I Commissari dovranno provvedere entro 60 giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
c) revocare e/o sostituire in qualsiasi momento le nomine di cui alla lettera precedente, ad eccezione degli Organi di Giustizia;	c) revocare e/o sostituire in qualsiasi momento le nomine di cui alla lettera precedente, ad eccezione degli Organi di Giustizia;
d) adottare i seguenti provvedimenti:	d) adottare i seguenti provvedimenti:
1 - coordinare l'attività federale ad esclusione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia che agiscono in totale autonomia, ed impartire direttive generali agli Organi periferici;	1 - coordinare l'attività federale <del>ad esclusione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi di Giustizia che agiscono in totale autonomia</del> , ed impartire direttive generali agli Organi periferici;

<p>2 - deliberare, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi e ne approva gli statuti se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;</p>	<p>2 - deliberare, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive e sulle domande di affiliazione <del>e di riaffiliazione</del> delle stesse, <del>e ne approva gli statuti se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.</del> nonché su quelle di aggregazione di cui all'art. 13; emanare le disposizioni <del>di attuazione del</del> sul tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione. <del>e incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal regolamento organico;</del></p>
<p>3 - emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal regolamento organico;</p>	<p><del>3 - emanare le disposizioni di attuazione del sul tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione e incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal regolamento organico;</del></p>
<p>4 - esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche in ordine alla elezione dei propri organi direttivi;</p>	<p>3 - esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche in ordine alla elezione dei propri organi direttivi;</p>
<p>5 -adottare qualunque provvedimento che lo Statuto attribuisce alla competenza del C.F.;</p>	<p><del>5 -adottare qualunque provvedimento che lo Statuto attribuisce alla competenza del C.F.;</del></p>
<p>6 -deliberare gli importi delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, delle tasse di iscrizione alle gare, nonché delle tasse dovute sia per i ricorsi in appello che per i procedimenti di primo grado;</p>	<p><del>4 -deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali; delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, delle tasse di iscrizione alle gare, nonché delle tasse dovute sia per i ricorsi in appello che per i procedimenti di primo grado</del></p>
<p>7 -deliberare, in via definitiva, sul "nulla osta" per il trasferimento degli atleti tra Società appartenenti a regioni diverse;</p>	<p><del>7 -deliberare, in via definitiva, sul "nulla osta" per il trasferimento degli atleti tra Società appartenenti a regioni diverse;</del></p>
<p>8 -concedere l'amnistia e l'indulto, comunque non applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, prefissando i limiti di tali provvedimenti;</p>	<p>5 -concedere l'amnistia e l'indulto, comunque non applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, prefissando i limiti di tali provvedimenti;</p>
<p>9 -ratificare i provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente Federale;</p>	<p>6 -ratificare i provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente Federale;</p>
<p>10 -concedere l'aspettativa alle Società, conformemente a quanto stabilito dall'art.17 comma 1c del presente Statuto.</p>	<p><del>10 -concedere l'aspettativa alle Società, conformemente a quanto stabilito dall'art.17 comma 1c del presente Statuto.</del></p>
<p>e) fissare la sede di svolgimento, indire, organizzare e far svolgere l'Assemblea generale o quelle di categoria, provvedendo a quanto di competenza e, in particolare a:</p>	<p><del>e) fissare la sede di svolgimento, indire, organizzare e far svolgere l'Assemblea generale o quelle di categoria, provvedendo a quanto di competenza e, in particolare a:</del></p>

1 - indirle nei casi previsti e deliberarne l'ordine del giorno, salvi i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;	e) <b>indire</b> , nei casi previsti, <b>le Assemblee Nazionali</b> e deliberarne l'ordine del giorno, salvi i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
2 - approvare il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni del Presidente agli stessi;	<del>2 - approvare il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni del Presidente agli stessi;</del>
3 - fornire gli elementi necessari perché le Assemblee possano deliberare in ordine ai programmi ed obiettivi da perseguire	<del>3 - fornire gli elementi necessari perché le Assemblee possano deliberare in ordine ai programmi ed obiettivi da perseguire</del>
f) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione.	f) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione.
g) approvare il bilancio di previsione - entro il 30 novembre di ciascun anno e le relative variazioni nonché il bilancio d'esercizio - entro il 30 aprile. I bilanci suddetti vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.	g) approvare il bilancio di previsione - entro il 30 novembre di ciascun anno e le relative variazioni nonché il bilancio d'esercizio - entro il 30 aprile. I bilanci suddetti vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.
h) determinare l'ammontare dei contributi da erogare agli organi periferici per le relative spese di funzionamento;	h) determinare l'ammontare dei contributi da erogare agli organi periferici per le relative spese di funzionamento;
i) esercitare funzioni direttive e di controllo sugli organi periferici;	i) esercitare funzioni direttive e di controllo sugli organi periferici;
l) esercitare i poteri direttivi, provvedendo a:	l) esercitare i poteri direttivi, provvedendo a:
1 - approvare la partecipazione all'attività internazionale;	1 - approvare la partecipazione all'attività internazionale;
2 - curare le relazioni e le attività internazionali, anche mediante la partecipazione ai Congressi Internazionali;	2 - curare le relazioni e le attività internazionali, anche mediante la partecipazione ai Congressi Internazionali;
3 - nominare i rappresentanti federali in seno agli organi internazionali e per le manifestazioni internazionali alle quali aderisce o partecipa;	3 - nominare i rappresentanti federali <b>da candidare</b> in seno agli organi internazionali <del>e per le manifestazioni internazionali alle quali aderisce o partecipa;</del>
4 organizzare l'attività agonistica tramite i competenti organi ed approvare il calendario dell'attività interregionale, nazionale ed internazionale;	<del>4 organizzare l'attività agonistica tramite i competenti organi ed approvare il calendario dell'attività interregionale, nazionale ed internazionale;</del>
5 - deliberare i Regolamenti federali e le relative modifiche necessarie a dare attuazione ai programmi scelti, in armonia con le norme dello Statuto federale e le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Il Regolamento di Giustizia, nonché le norme attuative dello Statuto, una volta deliberati, devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.	4 - deliberare i Regolamenti federali, <b>le loro successive modificazioni e il calendario delle attività federali;</b> <del>le relative modifiche necessarie a dare attuazione ai programmi scelti, in armonia con le norme dello Statuto federale e le deliberazioni dell'Assemblea Generale.</del> Il Regolamento di Giustizia, nonché le norme attuative dello Statuto, una volta deliberati,

	devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.
m ) Il Consiglio Federale provvede, inoltre, a:	m ) Il Consiglio Federale provvede, inoltre, a:
1- concorrere alla realizzare gli scopi di cui all'art.6;	<del>1- concorrere alla realizzare gli scopi di cui all'art.6;</del>
2- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;	1- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
3- designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Generale.	2- designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio delibera infine su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.	2. Il Consiglio delibera, infine su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.
	3. Il Consiglio è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme e dei regolamenti federali ad eccezione dello Statuto Federale.
<b>Art. 38</b>	<b>Art. 29</b>
<b>Decadenza del Consiglio Federale</b>	<b>Decadenza del Consiglio Federale</b>
1.Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:	1.Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Consiglio Federale resteranno in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche; in caso di dichiarata impossibilità da parte del presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice presidente vicario, unitamente al Consiglio Federale;	a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Consiglio Federale resteranno in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea <b>Generale</b> Straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche; in caso di dichiarata impossibilità da parte del presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice presidente vicario, unitamente al Consiglio Federale;

b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;	b) impedimento definitivo <b>o cessazione della carica per qualsiasi altro motivo</b> del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, intendendosi per "contemporanee" le dimissioni rese in un arco temporale di sette giorni: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale rimarrà in carica per ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;	c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, intendendosi per "contemporanee" le dimissioni rese in un arco temporale di sette giorni: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale rimarrà in carica per ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;
	<b>2. Le dimissioni di un componente il Consiglio Federale sono efficaci dal momento in cui le stesse vengono ricevute dalla Segreteria Generale.</b>
Le dimissioni che originano la decadenza del/degli organi federali sono irrevocabili.	<b>3.</b> Le dimissioni che originano la decadenza <del>del</del> degli organi federali sono irrevocabili.
2. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.	<b>4.</b> La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.
<b>Art. 39</b>	<b>Art. 30</b>
<b>Integrazione del Consiglio Federale</b>	<b>Integrazione del Consiglio Federale</b>
1. In ogni caso di dimissioni, decadenza dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, questo verrà integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.	1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, <b>non accettazione della carica o altro motivo di cessazione</b> dalla carica stessa dei <del>membri</del> <b>componenti</b> del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, questo verrà integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Le sostituzioni avverranno attingendo dalle rispettive graduatorie elettorali a seconda se le dimissioni interessano uno o più Consiglieri eletti dalle Società, ovvero Consiglieri eletti nella quota Atleti, o se trattasi del Consigliere eletto nella quota Tecnici sportivi.	2. <b>Le sostituzioni avverranno, in occasione del primo Consiglio Federale utile</b> , attingendo dalle rispettive graduatorie elettorali a seconda se le dimissioni interessano uno o più Consiglieri eletti dalle Società, ovvero Consiglieri eletti nella quota Atleti, o se trattasi del Consigliere eletto nella quota Tecnici sportivi.

3. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata obbligatoriamente un'Assemblea straordinaria della categoria interessata all'integrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.	3. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata obbligatoriamente un'Assemblea straordinaria della categoria interessata all'integrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.
<b>Art. 40</b>	<b>Art. 31</b>
<b>Il Consiglio di Presidenza</b>	<b>Il Consiglio di Presidenza</b>
Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.	1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti in quota Atleti o Tecnici Sportivi.	2. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti in quota Atleti o Tecnici Sportivi.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno.	3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno.
<b>CAPO V</b>	<b>CAPO III</b>
<b>IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	<b>IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>
<b>Art. 41</b>	<b>Art. 32</b>
<b>Il Collegio dei Revisori Conti</b>	<b>Il Collegio dei Revisori Conti</b>
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.	1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

<p>2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta i due Revisori. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</p>	<p>2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta i due Revisori. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</p>
<p>3. I Revisori convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Decadono, altresì, dall'ufficio i Revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.</p>	<p>3. I Revisori convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Decadono, altresì, dall'ufficio i Revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale. <del>o del Consiglio di</del> <b>Presidenza.</b></p>
<p>4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore più anziano di età.</p>	<p>4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore più anziano di età.</p>
<p>5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p>5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>
<p>6. Per poter essere eletto Presidente o nominato componente il Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ovvero al Registro dei Revisori contabili tenuto il Ministero di Grazia e Giustizia. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.Te.T.</p>	<p>6. Per poter essere eletto Presidente o nominato componente <del>il</del> <b>il</b> Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ovvero al Registro dei Revisori contabili tenuto <b>presso</b> il Ministero di Grazia e Giustizia. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.Te.T.</p>
<p>7. Non possono essere eletti o nominati componenti il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.</p>	<p>7. Non possono essere eletti o nominati componenti il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.</p>

8. La cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e dei Revisori dei Conti è causa di decadenza dal Collegio.	8. La cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e dei Revisori dei Conti è causa di decadenza dal Collegio.
9. Le sostituzioni, nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti, sono regolate dal comma 1 e dall'art.2401 del codice civile.	9. Le sostituzioni, nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti, sono regolate dal comma 1 e dall'art.2401 del codice civile.
<b>Art. 42</b>	<b>Art. 33</b>
<b>Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</b>	<b>Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</b>
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha seguenti compiti:	1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha seguenti compiti:
a) controllare la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede ad accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Te.T.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;	a) controllare la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede ad accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Te.T.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
b) assistere alle riunioni degli Organi deliberanti.	b) assistere alle riunioni degli Organi deliberanti.
c) I Revisori dei Conti effettivi possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.Te.T. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza;	c) I Revisori dei Conti effettivi possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.Te.T. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza;
d) assistere il Consiglio nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;	d) assistere il Consiglio nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;
e) esaminare i progetti del bilancio di previsione e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al Consiglio Federale;	e) esaminare i progetti del bilancio di previsione e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al Consiglio Federale;
f) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al Consiglio Federale;	f) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al Consiglio Federale;
g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statuari.	g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statuari.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.	2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del C.F.	3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del C.F.
<b>CAPO VI</b>	<b>CAPO IV</b>
<b>ALTRI ORGANISMI</b>	<b>ALTRI ORGANISMI</b>
<b>Art. 43</b>	<b>Art. 34</b>
<b>Conferenza dei Presidenti Regionali</b>	<b>Conferenza dei Presidenti Regionali</b>
1. I Presidenti Regionali, congiuntamente riuniti, costituiscono la "Conferenza dei Presidenti Regionali", quale consesso nazionale dei massimi dirigenti periferici.	1. I Presidenti Regionali, congiuntamente riuniti, costituiscono la "Conferenza dei Presidenti Regionali", quale consesso nazionale dei massimi dirigenti periferici.
2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera in stretta collaborazione con gli Organi Nazionali, quale strumento di collegamento, di informazione e di relazione sull'attività regionale. Essa ha funzioni consultive ed è convocata dal Presidente Federale.	2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera <del>in stretta collaborazione con gli Organi Nazionali,</del> quale strumento di collegamento, di informazione e di relazione sull'attività regionale. Essa ha funzioni consultive ed è convocata dal Presidente Federale.
<b>TITOLO V</b>	<b>CAPO V</b>
<b>STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI E PROVINCIALI.</b>	<b>GLI ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI</b>
<b>Art. 44</b>	<b>Art. 35</b>
<b>Istituzione dei Comitati Regionali</b>	<b>Istituzione dei Comitati Regionali</b>
1. In ogni Regione, nella quale hanno sede almeno dieci Società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea regionale.	1. In ogni Regione, nella quale hanno sede almeno dieci Società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale. <del>retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea regionale.</del>
2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.	2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.
3. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede ed a minimo di 4 ad un massimo di 7 Consiglieri e precisamente:	3. Il <del>Comitato</del> Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede ed a minimo di 4 ad un massimo di <del>7</del> 8 Consiglieri e precisamente
- 4 Consiglieri se le società sono tra 10 e 60;	- 4 Consiglieri se le società sono tra 10 e 50
- 5 Consiglieri se le società sono tra 61 e 100;	- <del>5</del> 6 Consiglieri se le società sono tra 51 e 100;

- 6 Consiglieri se le società sono tra 101 e 150;	- <del>6</del> 8 Consiglieri se le società sono oltre 100;
- 7 Consiglieri se le società sono oltre 150.	<del>-7 Consiglieri se le società sono oltre 150.</del>
4. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.	4. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.
5. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito regionale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.	5. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito regionale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.
6. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostatici di cui sopra.	6. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostatici di cui sopra.
7. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono, nella prima riunione, un Vice Presidente.	<del>7. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono, nella prima riunione, un Vice Presidente.</del> <b>7. Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, un vice Presidente. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.</b>
8. Il Consiglio dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade con il Consiglio Federale.	8. Il Consiglio dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade con il Consiglio Federale.
9. Nella provincia di Trento, Bolzano ed Aosta sono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello Regionale.	<del>9. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti Organi Provinciali con modalità di costituzione, elezioni e funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello Regionale ai Comitati Regionali.</del> <b>9. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti Organi Provinciali con modalità di costituzione, elezioni e funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, ai Comitati Regionali.</b>
10. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali autonomia amministrativo - contabile. In tal caso, il Consiglio Federale nomina altresì un Revisore Unico dei Conti che svolge, in relazione alla gestione dei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile, i compiti stabiliti all'art.42 del presente statuto.	10. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali autonomia amministrativo - contabile. In tal caso, il Consiglio Federale nomina altresì un Revisore Unico dei Conti che svolge, in relazione alla gestione dei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile, i compiti stabiliti all'art.33 del presente statuto.
	<b>11. Qualora nel corso del Quadriennio Olimpico venga meno nel territorio regionale il numero di 10 società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, dichiara la decadenza del C.R. e nomina un Delegato Regionale ai sensi del successivo art.36</b>

	12. Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del livello agonistico, tecnico e organizzativo dell'attività sul territorio, il Consiglio Federale, su proposta dei Comitati regionali competenti per territori fra loro contigui, può deliberare l'accorpamento di attività o campionati di livello e competenza regionale, dettando le necessarie disposizioni per la garanzia della continuità ed efficienza dello svolgimento degli stessi e per la gestione dei risultati, ferma restando l'autonomia politica dei Comitati in merito alla promozione sul territorio.
<b>Art. 45</b>	<b>Art. 36</b>
<b>L'Assemblea Generale Regionale</b>	<b>L'Assemblea <del>Generale</del> Regionale</b>
1. L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai:	1. L'Assemblea <del>Generale</del> Regionale è costituita dai:
a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto;	a) <b>legali</b> rappresentanti <del>delle Società degli Affiliati</del> con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto <b>o dai loro delegati</b> ;
b) rappresentanti degli Atleti;	b) rappresentanti degli Atleti;
c) rappresentanti dei Tecnici sportivi;	c) rappresentanti dei Tecnici sportivi;
d) dai tecnici di cui all'art. 29, comma 2.	d) dai tecnici di cui all' <b>art.15 punto d) che risiedono nel territorio di competenza</b> ,
2. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.	2. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.
	3. <b>Qualora un'Assemblea Regionale venga convocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza non abbiano presentato alcuna candidatura per la medesima Assemblea nazionale o per altre Assemblee territoriali dello stesso ciclo assembleare.</b>

3. Il Comitato Regionale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di cui sopra, provvederà a richiedere alla Segreteria Generale gli elenchi aggiornati dei nominativi dell'atleta e del tecnico eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati alle società aventi diritto a voto quali rappresentanti di categoria per la partecipazione all'Assemblea.	<del>3. Il Comitato Regionale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di cui sopra, provvederà a richiedere alla Segreteria Generale gli elenchi aggiornati dei nominativi dell'atleta e del tecnico eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati aventi diritto a voto quali rappresentanti di categoria per la partecipazione all'Assemblea.</del>
4. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.	4. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.
5. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato regionale.	<del>5. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato regionale.</del>
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.	5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali <del>Generali</del> dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.
<b>Art. 46</b>	<b>Art. 37</b>
<b>Competenze dell'Assemblea Generale Regionale</b>	<b>Competenze dell'Assemblea <del>Generale</del> Regionale</b>
1. Le Assemblee Generali Regionali sono convocate in sessione ordinaria o straordinaria.	1. Le Assemblee <del>Generali</del> Regionali sono convocate in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono compiti ordinari:	2. Sono compiti ordinari:
a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione di competenza;	a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione di competenza;
b) alla fine del quadriennio olimpico, almeno 20 giorni prima della celebrazione delle assemblee nazionali elettive, procedere alle seguenti elezioni:	<del>b) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui al precedente art.36, comma2, procedere alle seguenti elezioni:</del>
-il Presidente regionale, con votazione congiunta delle tre componenti;	-il Presidente regionale, con votazione congiunta delle tre componenti;
-i Consiglieri regionali, con votazioni distinte secondo le categorie di appartenenza	-i Consiglieri regionali, con votazioni distinte secondo le categorie di appartenenza
3. L'Assemblea Generale Regionale si riunisce, in sessione straordinaria, nei seguenti casi:	3. L'Assemblea <del>Generale</del> Regionale si riunisce, in sessione straordinaria, nei seguenti casi:
a) per provvedere a ricostituire l'intero Comitato regionale in caso di decadenza anticipata. Se la decadenza o la vacanza di posto interessa una specifica componente, saranno di volta in volta convocati i rappresentanti di categoria.	a) per provvedere a ricostituire l'intero Comitato regionale in caso di decadenza anticipata. Se la decadenza o la vacanza di posto interessa una specifica componente, saranno di volta in volta convocati i rappresentanti di categoria.

b) a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto i quali rappresentino almeno 1/5 del totale regionale dei voti;	b) a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto i quali rappresentino almeno 1/5 del totale regionale dei voti;
c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Comitato regionale ovvero la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto.	c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Comitato regionale ovvero la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto.
<b>Art. 47</b>	<b>Art. 47</b>
<b>Assemblee regionali di categoria</b>	<b>Assemblee regionali di categoria</b>
Le assemblee regionali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.	<del>Le assemblee regionali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.</del>
	-
<b>Art. 48</b>	<b>Art. 38</b>
<b>Il Presidente Regionale</b>	<b>Il Presidente Regionale</b>
1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con le modalità previste per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.	1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con le modalità previste per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.
2. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Te.T., nella regione di competenza, ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Comitato, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.	2. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Te.T., nella regione di competenza <b>ai fini sportivi</b> , ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Comitato, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale convoca altresì, nei casi e nei termini stabiliti dall'art.45, l'Assemblea Regionale.	3. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale convoca altresì, nei casi e nei termini stabiliti <b>dall'art.37</b> , l'Assemblea Regionale.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale e nel caso di sue dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.	4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale e nel caso di sue dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.
5. In casi di estrema urgenza gli affari di competenza del Consiglio Regionale, ove esso non possa riunirsi in tempo utile, sono deliberati dal Presidente Regionale, che dovrà sottoporre tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.	5. In casi di estrema urgenza gli affari di competenza del Consiglio Regionale, ove esso non possa riunirsi in tempo utile, sono deliberati dal Presidente Regionale, che dovrà sottoporre tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

<b>Art. 49</b>	<b>Art. 39</b>
<b>Il Consiglio Regionale</b>	<b>Il Consiglio Regionale</b>
1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, a mente dell'art.45 del presente Statuto.	1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, <del>a mente dell'art.45 del presente Statuto.</del>
2. Il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno. Il Presidente regionale ha, comunque, la facoltà di convocarlo con maggiore frequenza quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale medesimo.	2. Il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno. Il Presidente regionale ha, comunque, la facoltà di convocarlo con maggiore frequenza quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale medesimo.
3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea regionale generale.	3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea Regionale <del>generale.</del>
In particolare:	In particolare:
	<b>a) amministra le risorse finanziarie assegnate al Comitato Regionale;</b>
a) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste dalle società della regione, secondo le disposizioni, quando impartite, del Consiglio Federale;	<b>b) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, organizza le attività demandate e/o delegate dal Consiglio Federale, approva e monitora quelle organizzate dalle società della regione, secondo le disposizioni, quando impartite, del Consiglio Federale;</b>
b) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;	<b>c) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;</b>
c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;	<b>d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;</b>
d) assiste gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;	<b>e) <del>assiste</del> supporta gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;</b>
	<b>f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati delle province del territorio di competenza;</b>
e) esercita i poteri demandatigli dal Consiglio Federale purché inerenti a competenze non esclusive;	<b>g) esercita, in generale, tutti i poteri demandatigli dal Consiglio Federale purché inerenti a competenze non esclusive;</b>
4. I Comitati Regionali deliberano il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendolo al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.	4. I Comitati Regionali deliberano il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendolo al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.

5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.	5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 40</b>
<b>Il Delegato Regionale</b>	<b>Il Delegato Regionale</b>
1. Nelle regioni dove non sia costituibile il Comitato regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.	1. Nelle Regioni dove non <del>sia costituibile il</del> <b>sussistano i presupposti per la costituzione di un</b> Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.	2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.	3. Il Delegato regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.	<del>4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.</del>
	<b>4. Il Delegato Regionale può cessare, inoltre, anticipatamente dalla carica per:</b>
	<b>a) impedimento definitivo o dimissioni;</b>
	<b>b) revoca da parte del Consiglio Federale;</b>
	<b>c) decadenza del Consiglio Federale;</b>
	<b>d) costituzione del Comitato Regionale.</b>
5. La funzione di Delegato Regionale può essere demandata anche al Presidente di un Comitato regionale limitrofo.	5. La funzione di Delegato Regionale può essere demandata anche al Presidente di un Comitato regionale limitrofo.
<b>Art. 51</b>	<b>Art. 41</b>
<b>Istituzione dei Comitati Provinciali</b>	<b>Istituzione dei Comitati Provinciali</b>
1. In ogni provincia nella quale hanno sede almeno 8 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale istituisce il Comitato Provinciale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale e composto da:	1. In ogni provincia nella quale hanno sede almeno 8 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale istituisce il Comitato Provinciale, <del>retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale</del>

	2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Provinciale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal R.O.
a) un Presidente;	<del>a) un Presidente;</del>
b) un Consiglio Provinciale composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Consiglieri e precisamente:	3 - un Consiglio Provinciale è composto dal <del>Presidente Provinciale, che lo presiede,</del> e da 4 Consiglieri di cui 2 in quota società, 1 in quota atleti e 1 in quota tecnici:
- 4 Consiglieri se le società sono tra 8 e 20;	<del>-4 Consiglieri se le società sono tra 8 e 20;</del>
- 5 Consiglieri se le società sono tra 21 e 40;	<del>-5 Consiglieri se le società sono tra 21 e 40;</del>
- 6 Consiglieri se le società sono oltre 40.	<del>-6 Consiglieri se le società sono oltre 40.</del>
2. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.	<del>2. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.</del>
1. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.	4. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.
2. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.	5. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.
3. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nella prima riunione un Vice Presidente.	6. Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge, nella sua prima riunione, tra i Consiglieri, un vice Presidente. L'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
4. Il Consiglio dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.	7. Il Consiglio dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.
	8. Qualora nel corso del Quadriennio Olimpico venga meno nel territorio provinciale il numero di 8 società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, dichiara la decadenza del C.P. e nomina un Delegato Provinciale ai sensi del successivo art. 46.
<b>Art. 52</b>	<b>Art. 42</b>

L'Assemblea Generale Provinciale	L'Assemblea <b>Generale</b> Provinciale
1. L'Assemblea Generale Provinciale è costituita dai:	1. L'Assemblea <b>Generale</b> Provinciale è costituita dai:
a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della provincia aventi diritto a voto o dai loro Delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario in carica regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.	a) rappresentanti <b>legali degli affiliati</b> con sede nel territorio della provincia aventi diritto a voto o dai loro Delegati., <del>purché componenti il Consiglio direttivo societario in carica e regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.</del>
b) rappresentanti degli Atleti.	b) rappresentanti degli Atleti.
c) rappresentanti dei Tecnici.	c) rappresentanti dei Tecnici.
d) dai tecnici di cui all'art.29, comma 2.	d) dai tecnici di cui <b>all'art. 15 punto d) che risiedono nel territorio di competenza.</b>
2. L'Assemblea Generale provinciale è l'organo sovrano del Comitato provinciale. E' indetta dal Comitato stesso ed è convocata previa nomina della Commissione Verifica Poteri dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera Raccomandata con formalità anche di svolgimento analoghe a quanto previsto per l'Assemblea Generale Regionale.	2. L'Assemblea <b>Generale</b> Provinciale è l'organo sovrano del Comitato Provinciale. E' indetta dal Comitato stesso ed è convocata previa nomina della Commissione Verifica Poteri dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di <b>PEC o</b> lettera Raccomandata con formalità anche di svolgimento analoghe a quanto previsto per l'Assemblea <b>Generale</b> Regionale.
3. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato Provinciale.	<del>3. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato Provinciale.</del>
	3. <b>Qualora un'Assemblea Provinciale venga convocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza non abbiano presentato alcuna candidatura per la medesima Assemblea nazionale o per altre Assemblee territoriali dello stesso ciclo assembleare.</b>
4. Per i "quorum" costitutivi e deliberativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.	<del>4. Per i "quorum" costitutivi e deliberativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.</del> Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.
<b>Art. 53</b>	<b>Art. 43</b>
<b>Competenze dell'Assemblea Provinciale</b>	<b>Competenze dell'Assemblea Provinciale</b>

1. L'Assemblea Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli elencati all'art.46 per l'Assemblea Generale Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.	1. L'Assemblea Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli elencati <del>all'art.46</del> per l'Assemblea <del>Generale</del> Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.
<b>Art. 54</b>	<del><b>Art.</b></del>
<b>Assemblee provinciali di categoria</b>	<del><b>Assemblee provinciali di categoria</b></del>
Le Assemblee Provinciali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.	<del>Le Assemblee Provinciali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.</del>
<b>Art. 55</b>	<del><b>Art. 44</b></del>
<b>Il Presidente Provinciale</b>	<del><b>Il Presidente Provinciale</b></del>
1. Al Presidente del Comitato Provinciale competono poteri e funzioni analoghi, in quanto applicabili, a quelli elencati all'art. 48 per il Presidente Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.	1. Al Presidente del <del>Comitato Provinciale</del> competono poteri e funzioni analoghi, in quanto applicabili, a quelli elencati <del>all'art. 48</del> per il Presidente Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.
<b>Art. 56</b>	<del><b>Art. 45</b></del>
<b>Il Consiglio Provinciale</b>	<del><b>Il Consiglio Provinciale</b></del>
1. I Comitati provinciali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale, a norma dell'art. 49 del presente Statuto.	1. I Comitati provinciali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale, <del>a norma dell'art. 49 del presente Statuto.</del>
2. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato, di norma, 4 volte all'anno. Il Presidente provinciale ha, comunque, facoltà di convocarlo con maggiore frequenza, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.	2. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato, di norma, 4 volte all'anno. Il Presidente provinciale ha, comunque, facoltà di convocarlo con maggiore frequenza, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto, limitatamente al territorio provinciale di competenza.	3. Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale <del>ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto</del> , limitatamente al territorio provinciale di competenza.
4. Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.	4. Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

<b>Art. 57</b>	<b>Art. 46</b>
<b>Il Delegato Provinciale</b>	<b>Il Delegato Provinciale</b>
1. Nelle Province dove non sia costituibile il Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.	1. Nelle Province dove non <del>sia costituibile il</del> <b>sussistano i presupposti per la costituzione di un</b> Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.	2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.	3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato provinciale.	<del>4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato provinciale.</del>
	4. Il Delegato Provinciale può cessare, inoltre, anticipatamente dalla carica per:
	a) impedimento definitivo o dimissioni;
	b) revoca da parte del Consiglio Federale;
	c) decadenza del Consiglio Federale;
	d) costituzione del Comitato Provinciale.
	5. La funzione di Delegato Provinciale può essere demandata anche al Delegato di un'altra provincia limitrofa ovvero al Presidente di un Comitato Provinciale limitrofo.
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO IV</b>
<b>GIUSTIZIA FEDERALE</b>	<b>GIUSTIZIA FEDERALE</b>
<b>Art.58</b>	<b>Art. 47</b>
<b>Principi informatori della giustizia</b>	<b>Principi informatori della giustizia</b>
1. La giustizia della F.I.Te.T. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.	1. La giustizia della F.I.Te.T. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

<p>2. Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.</p>	<p>2. Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.</p>
<p>3. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (<i>fair play</i>), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.</p>	<p>3. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (<i>fair play</i>), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.</p>
<p>4. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.</p>	<p>4. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.</p>
<p>5. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.</p>	<p>5. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.</p>
<p>6. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.</p>	<p>6. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.</p>

<p>7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 <i>ter</i> Statuto del C.O.N.I. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.</p>	<p>7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 <i>ter</i> Statuto del C.O.N.I. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.</p>
<p>8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.</p>	<p>8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.</p>
<p>9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.</p>	<p>9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.</p>

10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.	10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.	11. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.	12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.	13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
<b>Art.59</b>	<b>Art. 48</b>
<b>Organi di giustizia</b>	<b>Organi di giustizia</b>
1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:	1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
a) il Giudice Sportivo Nazionale;	a) il Giudice Sportivo Nazionale;
b) il Giudice Sportivo Territoriale;	b) il Giudice Sportivo Territoriale;
c) la Corte Sportiva di Appello.	c) la Corte Sportiva di Appello.
Sono Organi di Giustizia Federale:	Sono Organi di Giustizia Federale:
a) il Tribunale Federale;	a) il Tribunale Federale;
b) la Corte Federale di Appello.	b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:	2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;	a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;	b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello <i>status</i> e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;	c) la regolarità dello <i>status</i> e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;	d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.	e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.	Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.
3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.	3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.	4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.	5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello <b>possono</b> siano svolte dalla Corte Federale di Appello.	6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello <del>siano</del> <b>essere</b> svolte dalla Corte Federale di Appello.
<b>Art.60</b>	<b>Art. 49</b>

Procura Federale	Procura Federale
1. Presso la F.I.Te.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.	1. Presso la F.I.Te.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino a un massimo di tre Sostituti Procuratori.	2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino a un massimo di tre Sostituti Procuratori.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.	3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale.	4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale.
5. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.	5. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.	6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
<b>Art.61</b>	<b>Art. 50</b>
<b>Commissione Federale di Garanzia</b>	<b>Commissione Federale di Garanzia</b>

<p>1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.</p>	<p>1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.</p>
<p>2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:</p>	<p>2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:</p>
<p>a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;</p>	<p>a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;</p>
<p>b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;</p>	<p>b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;</p>
<p>c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;</p>	<p>c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;</p>

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.	d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 <i>ter</i> Statuto del C.O.N.I.	3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 <i>ter</i> Statuto del C.O.N.I.
<b>Art.62</b>	<b>Art. 51</b>
<b>Vincolo di giustizia</b>	<b>Vincolo di giustizia</b>
1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Te.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati gli altri soggetti dell'ordinamento federale.	1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Te.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.	2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.	3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.
<b>Art.62 bis</b>	<b>Art. 52</b>
<b>Collegio di Garanzia dello Sport</b>	<b>Collegio di Garanzia dello Sport</b>
1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 <i>bis</i> dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.	1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 <i>bis</i> dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.	2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
<b>Art. 63</b>	<b>Art. 53</b>
<b>Riabilitazione</b>	<b>Riabilitazione</b>
1. La riabilitazione estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto.	1. La riabilitazione estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.	2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello.	3. Competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
4. Il regolamento di Giustizia Federale disciplina le modalità, i termini e le procedure per la revoca della riabilitazione, individuando altresì l'organo competente alla pronuncia della revoca medesima.	4. Il regolamento di Giustizia Federale disciplina le modalità, i termini e le procedure per la revoca della riabilitazione, individuando altresì l'organo competente alla pronuncia della revoca medesima.
<b>TITOLO VII</b>	<b>TITOLO V</b>
<b>NORME COMUNI E FINALI</b>	<b>NORME COMUNI E FINALI</b>
<b>Art. 64</b>	<b>Art. 54</b>
<b>Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali</b>	<b>Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali</b>
1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:	1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
a) essere maggiorenni;	a) essere maggiorenni;
b) avere la cittadinanza italiana;	b) avere la cittadinanza italiana;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;	c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;	d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere subito sanzioni per violazioni di Norme sportive Antidoping del C.O.N.I. o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;	e) non avere subito sanzioni per violazioni di Norme sportive Antidoping del C.O.N.I. o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
f) essere tesserato alla FITET e in attività, o essere stato tesserato e in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza (dirigente di società, atleta o tecnico);	f) <del>essere tesserato alla FITET e in attività, o</del> essere stato tesserato e in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza (atleta o tecnico) <b>e, comunque, essere tesserato alla Fitet al momento della presentazione della candidatura. Essere stato tesserato per almeno quattro anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria dirigenti di società e, comunque, essere tesserato alla Fitet al momento della presentazione della candidatura.</b>
2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.	2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. È ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale <b>e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui</b> , direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie <b>con</b> il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o <b>contro</b> altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.	3. È ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o <b>con</b> altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai comma precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.	4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai comma precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
5. La dimostrazione del possesso dei requisiti deve essere richiesta attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare alla Segreteria Generale o all'organo Periferico presso il quale ha luogo l'elezione o la nomina.	3. La dimostrazione del possesso dei requisiti, <b>se richiesta dai competenti organi federali</b> , deve essere richiesta attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare. <del>alla Segreteria Generale o all'organo Periferico presso il quale ha luogo l'elezione o la nomina.</del>
<b>Art.65</b>	<b>Art. 55</b>
<b>Incompatibilità fra cariche federali</b>	<b>Incompatibilità fra cariche federali</b>
1. Le seguenti cariche federali sono dichiarate incompatibili fra di loro:	1. Le seguenti cariche federali sono dichiarate incompatibili fra di loro:

a) la carica di Presidente Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;	a) la carica di Presidente Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale <b>e sociale societaria</b> ;
b) la carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;	b) la carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale <b>e sociale-societaria</b> ;
c) la carica di Consigliere Federale eletto nella quota dei tecnici è incompatibile con l'incarico di tecnico alle dipendenze della F.I.Te.T. regolato da contratto di collaborazione;	c) la carica di Consigliere Federale eletto nella quota dei tecnici è incompatibile con l'incarico di tecnico <del>alle dipendenze</del> della F.I.Te.T. regolato da contratto di collaborazione;
d) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;	d) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale <b>e sociale societaria</b> ;
e) la carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;	e) la carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con qualunque altra carica federale <b>e sociale societaria</b> ;
f) le qualifiche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;	f) le qualifiche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
g) le cariche di Presidente e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualunque delle corrispondenti cariche provinciali e con qualunque altra carica elettiva federale;	g) le cariche di Presidente e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualunque delle corrispondenti cariche provinciali e con qualunque altra carica elettiva federale;
h) la qualifica di Ufficiale di Gara in attività di servizio è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina, sociale e con la qualifica di Tecnico sportivo, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del corpo arbitrale.	h) la qualifica di Ufficiale di Gara in <del>attività di servizio-quadro</del> è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina societaria e con la qualifica di Tecnico sportivo, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del corpo arbitrale.
i) la qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e periferica.	i) la qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e periferica.
2. L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota.	2. L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota.

<p>3. Una volta che, in sede di candidatura, si è scelto di optare per una delle tre componenti federali elettive (società, atleta e tecnico) è d’obbligo mantenere tale “status” per tutta la durata del quadriennio olimpico o, in caso di anticipata decadenza, fino alla durata dell’organo stesso.</p>	<p>3. <b>Ai fini della rappresentanza di categoria</b>, una volta che, in sede di candidatura, si è scelto di optare per una delle tre componenti federali elettive (società, atleta e tecnico) è d’obbligo mantenere tale “status” per tutta la durata del quadriennio olimpico o, in caso di anticipata decadenza, fino alla durata dell’organo stesso. <b>Ai fini della pratica dell'attività federale, valgono le disposizioni stabilite dal Regolamento Organico.</b></p>
<p>4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p>	<p>4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi <b>anche</b> per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p>
<p><b>Art. 66</b></p>	<p><b>Art. 56</b></p>
<p><b>Modifiche allo Statuto</b></p>	<p><b>Modifiche allo Statuto</b></p>
<p>1. Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di aventi diritto che esprima non meno di un terzo del totale dei voti. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, l’Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.</p>	<p>1. Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di aventi diritto che esprima non meno di un terzo del totale dei voti. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, l’Assemblea <del>Generale</del> Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.</p>
<p>Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.</p>	<p>Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea <del>Generale</del>—Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.</p>
<p>2. Il Consiglio Federale nell’indire l’Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.</p>	<p>2. Il Consiglio Federale nell’indire l’Assemblea <del>Generale</del>—Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.</p>
<p>3. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta nazionale del C.O.N.I.</p>	<p>3. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta nazionale del C.O.N.I.</p>

4. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 40% del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.28.	4. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il <b>30% degli affiliati aventi diritto al voto. <del>che rappresentino almeno il 40% del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.20.</del></b>
<b>Art.67</b>	<b>Art. 57</b>
<b>Il Segretario Generale</b>	<b>Il Segretario Generale</b>
1. Il Segretario Generale <b>provvede alla</b> gestione amministrativa della Federazione <b>e ne è direttamente responsabile</b> , ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.	1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.
2. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.	2. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario della F.I.Te.T. assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Federale e ne redige i verbali.	3. Il Segretario della F.I.Te.T. assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Federale e ne redige i verbali.
4. In caso di assenza o legittimo impedimento, deve farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.	4. In caso di assenza o legittimo impedimento, deve farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.
	<b>Art. 58 ex art. 4 - non modificato</b>
	<b>Patrimonio</b>
	1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:
	a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
	b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
	c) patrimonio netto;
	d) debiti e fondi.
	2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
	<b>Art. 59 - ex art. 5 modificato</b>
	<b>Esercizio finanziario</b>

	1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
	2. La gestione amministrativa della Federazione si svolge in base ad apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ha una programmazione annuale e secondo un preventivo finanziario, deliberati dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI e/o dal CIP e trasmesso al CONI e al CIP per le rispettive approvazioni da parte della Giunta Nazionale, entro il termine e con le modalità da quest'ultimi stabilite.
	3. Tutti i ricavi, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite devono essere inserite in un unico bilancio
	4. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
	5. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Statuto
	<del>3. Il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I. per la relativa approvazione, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.</del>
	<del>4. La gestione della F.I.Te.T. è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.</del>

	<p>6. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio <b>annuale</b> preventivo e il bilancio di esercizio sono pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.—<del>Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.</del></p>
	<p>7. Il bilancio d'esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della F.I.Te.T., qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste dal comma precedente. Il bilancio d'esercizio di tali società deve essere trasmesso al C.O.N.I. e/o al C.I.P. in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e/o del C.I.P.</p>
	<p>8. <del>A partire dall'esercizio 2016</del>, E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate <del>è curata ad opera di una</del> primaria società di revisione.</p>
	<b>Art. 60 - ex art. 7 modificato</b>
	<b>Durata e Scioglimento</b>
	<del>1. La F.I.Te.T. ha durata illimitata.</del>
	<p>1. Lo scioglimento della F.I.Te.T. e la conseguente devoluzione del patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma del codice civile, nonché dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p>
<b>Art.68</b>	<b>Art. 61</b>
<b>Norme finali</b>	<b>Norme transitorie e finali</b>
1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.	1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

<p>2.Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6. Comma 4 L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art.28, comma 2, anche la maggioranza di cui al primo periodo del presente comma 2. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non può essere più candidato.</p>	<p>2.Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6. Comma 4 L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art.20, comma 2, anche la maggioranza di cui al primo periodo del presente comma 2. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non può essere più candidato.</p>
<p>3. Gli artt.34, comma 7, 41 e 42 entrano in vigore a partire dalla prima assemblea utile che sarà celebrata per il rinnovo delle cariche elettive.</p>	<p>3. Gli artt.25, comma 7, 32 e 33 entrano in vigore a partire dalla prima assemblea utile che sarà celebrata per il rinnovo delle cariche elettive.</p>
<b>INDICE</b>	<b>INDICE</b>
<b>TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI</b>	<b>TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI</b>
Art. 1 – Costituzione, riconoscimento e denominazione	Art. 1 – Costituzione, riconoscimento e denominazione
Art. 2 – Adesione agli enti sportivi internazionali	Art. 2 – Scopi
Art. 3 – Scopi	Art. 3 – Sede e durata
Art. 4 – Patrimonio	
Art. 5 – Esercizio Finanziario	<b>TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI</b>
Art. 6 – Sede e durata	Art. 4 – Generalità
Art. 7 – Durata e scioglimenti	Art. 5 – Affiliati
	Art. 6 – Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione – comunicazioni di variazione
<b>TITOLO II – AFFILIATI</b>	Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla Fitet delle Società
Art. 8 – Fonti normative e primarie	Art. 8 – Tesserati

Art. 9 – Organi federali	Art. 9 – Norme comuni per il tesseramento
	Art. 10 – Diritti e doveri dei tesserati
<b>TITOLO III – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO</b>	Art. 11 – Cessazione del tesseramento
Art. 10 – Generalità	Art. 12 – Diritti e doveri delle Società
Art. 11 – Affiliati	Art. 13 – Enti Aggregati
Art. 12 – Norme comuni per l’affiliazione e la riaffiliazione – comunicazioni di variazione	
Art. 13 – Tesserati	<b>TITOLO III – ORDINAMENTO</b>
Art. 14 – Norme comuni per il tesseramento	Art. 14 – Organi Federali
<b>CAPO I – LE SOCIETA’</b>	<b>CAPO I – ORGANI FEDERALI CENTRALI</b>
Art. 15 – Diritti e doveri delle Società	Art. 15 - L’assemblea Nazionale
Art. 16 – Principi Generali in materia di attribuzione del titolo sportivo	Art. 16 – Compiti dell’Assemblea Nazionale
Art. 17 – Cessazione di appartenenza alla Fitet delle Società	Art. 17 – Convocazione delle Assemblee
	Art. 18 – Partecipazione alle Assemblee e svolgimento
<b>CAPO II – ATLETI</b>	Art. 19 – Attribuzione dei Voti – Voti aggiuntivi
Art. 18 – Atleti	Art. 20 – Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari
	Art. 21 - Deleghe
<b>CAPO III – TECNICI SPORTIVI</b>	Art. 22 – Commissione Verifica Poteri
Art. 19 – Tecnici Sportivi	Art. 23 – Commissione di Scrutinio
	Art. 24 – Presentazione delle Candidature
<b>CAPO IV – ARBITRI</b>	Art. 25 – Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Nazionali
Art. 20 – Ufficiali di gara	
	<b>CAPO II – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI</b>
<b>TITOLO IV – ORGANI FEDERALI CENTRALI</b>	Art. 26 – Il Presidente Federale
	Art. 27 – Il Consiglio Federale
<b>CAPO I – L’ASSEMBLEA E NORME COMUNI ALL’ASSEMBLEE PERIFERICHE</b>	Art. 28 – Compiti del Consiglio Federale
Art. 21 - Le assemblee Nazionali	Art. 29 – Decadenza del Consiglio Federale
Art. 22 – Assemblea Generale Nazionale	Art. 30 – Integrazione del Consiglio Federale
Art. 23 – Compiti dell’Assemblea Generale	Art. 31 – Il Consiglio di Presidenza

Art. 24 – Assemblea Nazionale di Categoria	
Art. 25 – Convocazione delle Assemblee	<b>CAPO III – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>
Art. 26 – Partecipazione alle Assemblee e svolgimento	Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 27 – Attribuzione dei Voti – Voti aggiuntivi	Art. 33 – Compito del Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 28 – Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari	
Art. 29 – Elezione degli atleti e dei tecnici all'interno delle società	<b>CAPO IV – ALTRI ORGANISMI</b>
Art. 30 - Deleghe	Art. 34 – Conferenza dei Presidenti Regionali
Art. 31 – Commissione Verifica Poteri	
Art. 32 – Commissione di Scrutinio	<b>CAPO V – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI</b>
Art. 33 – Presentazione delle Candidature	Art. 35 – Istituzione dei Comitati Regionali
Art. 34 – Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali	Art. 36 – L'Assemblea Regionale
	Art. 37 – Competenze dell'Assemblea Regionale
<b>CAPO IV – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI</b>	Art. 38 – Il Presidente Regionale
Art. 35 – Il Presidente Federale	Art. 39 – Il Consiglio Regionale
Art. 36 – Il Consiglio Federale	Art. 40 – Il Delegato Regionale
Art. 37 – Compiti del Consiglio Federale	Art. 41 – Istituzione dei Comitati Provinciali
Art. 38 – Decadenza del Consiglio Federale	Art. 42 – L'Assemblea Provinciale
Art. 39 – Integrazione del Consiglio Federale	Art. 43 – Competenze dell'Assemblea Provinciale
Art. 40 – Il Consiglio di Presidenza	Art. 44 – Il Presidente Provinciale
	Art. 45 – Il Consiglio Provinciale
<b>CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	Art. 46 – Il Delegato Provinciale
Art. 41 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	
Art. 42 – Compito del Collegio dei Revisori dei Conti	<b>TITOLO IV – GIUSTIZIA FEDERALE</b>
	Art. 47 – Principi informativi della giustizia
<b>CAPO VI – ALTRI ORGANISMI</b>	Art. 48 – Organi di giustizia
Art. 43 – Conferenza dei Presidenti Regionali	Art. 49 – Procura federale
	Art. 50 – Commissione Federale di Garanzia
<b>TITOLO V – STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI I PROVINCIALI</b>	Art. 51 – Vincolo di Giustizia
Art. 44 – Istituzione dei Comitati Regionali	Art. 52 – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 45 – L’Assemblea Generale Regionale	<b>Art. 53 – Riabilitazione</b>
Art. 46 – Competenze dell’Assemblea Generale Regionale	
Art. 47 – Assemblee Regionali di categoria	<b>TITOLO V – NORME COMUNI E FINALI</b>
Art. 48 – Il Presidente Regionale	<b>Art. 54 – Requisiti per l’eleggibilità o nomina a cariche federali</b>
Art. 49 – Il Consiglio Regionale	<b>Art. 55 – Incompatibilità fra le cariche federali</b>
Art. 50 – Il Delegato Regionale	<b>Art. 56 – Modifiche allo Statuto</b>
Art. 51 – Istituzione dei Comitati Provinciali	<b>Art. 57 – Il Segretario Generale</b>
Art. 52 – L’Assemblea Generale Provinciale	<b>Art. 58 – Patrimonio</b>
Art. 53 – Competenze dell’Assemblea Provinciale	<b>Art. 59 – Esercizio finanziario</b>
Art. 54 – Assemblee provinciali di categoria	<b>Art. 60 – Scioglimento</b>
Art. 55 – Il Presidente Provinciale	<b>Art. 61 – Norme transitorie e finali</b>
Art. 56 – Il Consiglio Provinciale	
Art. 57 – Il Delegato Provinciale	
<b>TITOLO VI – GIUSTIZIA FEDERALE</b>	
Art. 58 – Principi informatori della giustizia	
Art. 59 – Organi di giustizia	
Art. 60 – Procura federale	
Art. 61 – Commissione Federale di Garanzia	
Art. 62 – Vincolo di Giustizia	
Art. 62 <i>bis</i> – Collegio di Garanzia dello Sport	
Art. 63 – Riabilitazione	
<b>TITOLO VII – NORME COMUNI E FINALI</b>	
Art. 64 – Requisiti per l’eleggibilità o nomina a cariche federali	
Art. 65 – Incompatibilità fra le cariche federali	
Art. 66 – Modifiche allo Statuto	
Art. 67 – Il Segretario Generale	
Art. 68 – Norme transitorie e finali	

--	--